

## SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1  
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 167° - Numero 35



# GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

## PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 12 febbraio 2026

SI PUBBLICA TUTTI I  
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENALA, 70 - 00186 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO  
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1<sup>a</sup> Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2<sup>a</sup> Serie speciale: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3<sup>a</sup> Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4<sup>a</sup> Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5<sup>a</sup> Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

## AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacer.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

## S O M M A R I O

### LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

#### DECRETO LEGISLATIVO 3 febbraio 2026, n. 17.

Attuazione della direttiva (UE) 2024/782, che modifica la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti minimi di formazione per le professioni di infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista e farmacista. (26G00033) . . . . . Pag. 1

### DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'agricoltura,  
della sovranità alimentare  
e delle foreste

#### DECRETO 22 dicembre 2025.


Ulteriore finanziamento dell'intervento di cui al decreto 19 febbraio 2025, di sostegno alle imprese di allevamento suinicole che hanno subito danni indiretti dall'applicazione dei provvedimenti sanitari attivati per l'adozione di misure di prevenzione, eradicazione e contenimento dell'epidemia di peste suina africana (PSA) a partire dal 1° dicembre 2023 fino al 31 ottobre 2024. (26A00603). . . . . Pag. 9

### DECRETI PRESIDENZIALI

#### DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 novembre 2025.

Concessione di un assegno straordinario vitalizio in favore del sig. Canino Giorgio. (26A00624) Pag. 9

Modifica del decreto 23 febbraio 2015, relativamente all'innalzamento dell'età prevista per la permanenza nel Registro dei funzionari di gara addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo da sella. (26A00602). . . . . Pag. 11



PROVVEDIMENTO 4 febbraio 2026.

**Proposta di modifica ordinaria al disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Prosciutto di Sauris».** (26A00625) ..... *Pag. 13*

**Ministero delle imprese e del made in Italy**

DECRETO 21 gennaio 2026.

**Liquidazione coatta amministrativa della «Muse cooperativa sociale in liquidazione», in Bologna e nomina del commissario liquidatore.** (26A00549) . *Pag. 18*

DECRETO 21 gennaio 2026.

**Liquidazione coatta amministrativa della «Orione società cooperativa sociale onlus in liquidazione», in Torino e nomina del commissario liquidatore.** (26A00550)..... *Pag. 19*

DECRETO 21 gennaio 2026.

**Liquidazione coatta amministrativa della «Opera Mea società cooperativa sociale a r.l.», in Chivasso e nomina del commissario liquidatore.** (26A00555) *Pag. 20*

DECRETO 4 febbraio 2026.

**Annullamento del decreto 29 marzo 2023 di scioglimento della «Arce Prima società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», in Campomarino, senza nomina del commissario liquidatore.** (26A00613) *Pag. 21*

**DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ**

**Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi**

DELIBERA 10 febbraio 2026.

**Disposizioni in materia di comunicazione politica, tribune, messaggi autogestiti e informazione della società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale in relazione alla campagna per il referendum popolare confermativo indetto per i giorni 22 e 23 marzo 2026.** (Documento n. 13). (26A00711) ..... *Pag. 22*

**ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI**

**Agenzia italiana del farmaco**

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di ramipril, indapamide, «Imbaxir». (26A00605) ..... *Pag. 28*

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di diclofenac, «Diclofenac Teva B.V.». (26A00606). *Pag. 29*

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di latanoprost, «Xalatan». (26A00607) ..... *Pag. 29*

Decadenza, per mancato rinnovo, dell'autorizzazione all'importazione parallela di taluni medicinali per uso umano (26A00608) ..... *Pag. 30*

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di trabectedina, «Trabectedina Sun». (26A00635) .. *Pag. 30*

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso umano «Colecalciferolo Mylan» e «Lampard». (26A00636) ..... *Pag. 31*

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Leviosa» (26A00637) ..... *Pag. 31*

**Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Roma**

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi (26A00634). ..... *Pag. 32*

**Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Treviso - Belluno**

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi (26A00614). ..... *Pag. 32*

**Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Arezzo - Siena**

Nomina del conservatore del registro delle imprese (26A00615). ..... *Pag. 33*

**Corte suprema di cassazione**

Comunicato concernente la nomina di un membro del Parlamento europeo spettante all'Italia (26A00712). ..... *Pag. 33*


**Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica**

Adozione dei piani di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2022-2026 predisposti dalle Riserve naturali statali Monte Velino, Lago Pantaniello, Pineta di Santa Filomena ricadenti nel territorio della Regione Abruzzo. (26A00604).. *Pag. 33*



<b>Ministero dell'interno</b>	
Classificazione di un prodotto esplosivo (26A00626).....	Pag. 33
Classificazione di un prodotto esplosivo (26A00627).....	Pag. 33
Classificazione di un prodotto esplosivo (26A00628).....	Pag. 34
Classificazione di un prodotto esplosivo (26A00629).....	Pag. 34
Classificazione di un prodotto esplosivo (26A00630).....	Pag. 34
Classificazione di un prodotto esplosivo (26A00631).....	Pag. 34
Classificazione di un prodotto esplosivo (26A00632).....	Pag. 35
Classificazione di un prodotto esplosivo (26A00633).....	Pag. 35





# LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

## DECRETO LEGISLATIVO 3 febbraio 2026, n. 17.

**Attuazione della direttiva (UE) 2024/782, che modifica la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti minimi di formazione per le professioni di infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista e farmacista.**

### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 14;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e, in particolare, gli articoli 31 e 32;

Vista la legge 13 giugno 2025, n. 91, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024» e, in particolare, l'articolo 1 e l'allegato A, numero 7);

Vista la direttiva 2024/782/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 marzo 2024, che modifica la direttiva 2005/36/CE, per quanto riguarda i requisiti minimi di formazione per le professioni di infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista e farmacista;

Visto il regolamento (UE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno e che abroga la decisione 2008/49/CE della Commissione («regolamento IMI»);

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 ottobre 2025;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, reso nella seduta del 27 novembre 2025;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 29 gennaio 2026;

Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per gli affari regionali e le auto-

nomie, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali e dell'università e della ricerca;

EMANA  
il seguente decreto legislativo:

### Art. 1.

*Modifica all'articolo 38, del decreto legislativo  
9 novembre 2007, n. 206*

1. All'articolo 38 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. La formazione di infermiere responsabile dell'assistenza generale garantisce l'acquisizione da parte del professionista in questione delle conoscenze e abilità seguenti:

*a)* un'estesa conoscenza delle scienze che sono alla base dell'assistenza infermieristica generale, compresa una sufficiente conoscenza dell'organismo, delle funzioni fisiologiche e del comportamento delle persone sane e malate, nonché delle relazioni esistenti tra lo stato di salute e l'ambiente fisico e sociale dell'essere umano;

*b)* una conoscenza della natura e dell'etica della professione e dei principi generali riguardanti la salute e l'assistenza infermieristica;

*c)* un'adeguata esperienza clinica; tale esperienza, che deve essere scelta per il suo valore formativo, deve essere acquisita sotto il controllo di personale infermieristico qualificato e in luoghi in cui il numero del personale qualificato e l'attrezzatura siano adeguati all'assistenza infermieristica dei pazienti;

*d)* la capacità di partecipare alla formazione pratica del personale sanitario e un'esperienza di lavoro con tale personale e con altri professionisti del settore sanitario;

*e)* la capacità di fornire cure infermieristiche personalizzate e di responsabilizzare i pazienti, i parenti e le altre persone interessate in relazione all'autoassistenza e alla necessità di condurre uno stile di vita sano;

*f)* la capacità di sviluppare un approccio efficace alla leadership e capacità decisionali;

*g)* conoscenza delle innovazioni tecniche relative ai metodi di assistenza sanitaria e infermieristica.».


### Art. 2.

*Modifica all'articolo 41 del decreto legislativo  
9 novembre 2007, n. 206*

1. All'articolo 41 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. La formazione dell'odontoiatra garantisce l'acquisizione da parte dell'interessato delle conoscenze e abilità seguenti:

*a)* adeguate conoscenze delle scienze sulle quali si fonda l'odontoiatria, nonché una buona comprensione dei metodi scientifici e in particolare dei principi



relativi alla misura delle funzioni biologiche, alla valutazione di fatti stabiliti scientificamente e all'analisi dei dati;

*b)* adeguate conoscenze della costituzione, della fisiologia e del comportamento di persone sane e malate, nonché del modo in cui l'ambiente naturale e sociale influisce sullo stato di salute dell'uomo, nella misura in cui ciò sia correlato all'odontoiatria;

*c)* adeguate conoscenze della struttura e della funzione di denti, bocca, mascelle e dei relativi tessuti, sani e malati, nonché dei loro rapporti con lo stato generale di salute ed il benessere fisico e sociale del paziente;

*d)* adeguate conoscenze delle discipline e dei metodi clinici che forniscano un quadro coerente delle anomalie, lesioni e malattie dei denti, della bocca, delle mascelle e dei relativi tessuti, nonché dell'odontoiatria sotto l'aspetto preventivo, diagnostico e terapeutico;

*e)* un'adeguata esperienza clinica acquisita sotto opportuno controllo;

*f)* un'adeguata conoscenza dell'odontoiatria digitale e una buona comprensione del suo uso e della sua applicazione sicura nella pratica.».

### Art. 3.

#### *Modifica all'articolo 50, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206*

1. All'articolo 50, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«*3. La formazione di farmacista garantisce l'acquisizione da parte dell'interessato delle conoscenze e abilità seguenti:*

*a)* un'adeguata conoscenza dei medicinali e delle sostanze utilizzate per la loro fabbricazione;

*b)* un'adeguata conoscenza della tecnologia farmaceutica e del controllo fisico, chimico, biologico e microbiologico dei medicinali;

*c)* un'adeguata conoscenza del metabolismo e degli effetti dei medicinali, nonché dell'azione delle sostanze tossiche e dell'utilizzo dei medicinali stessi;

*d)* un'adeguata conoscenza che consenta di valutare i dati scientifici concernenti i medicinali in modo da potere su tale base fornire le informazioni appropriate;

*e)* un'adeguata conoscenza delle norme e delle condizioni che disciplinano l'esercizio delle attività farmaceutiche;

*f)* un'adeguata conoscenza della farmacia clinica e dell'assistenza farmaceutica, nonché le competenze relative all'applicazione pratica;

*g)* conoscenze e abilità adeguate relative alla sanità pubblica e alle sue ripercussioni sulla promozione della salute e sulla gestione delle malattie;

*h)* conoscenze e abilità adeguate in materia di collaborazione interdisciplinare, pratica interprofessionale e comunicazione;

*i)* conoscenza adeguata delle tecnologie dell'informazione e della tecnologia digitale e competenze relative all'applicazione pratica.».

### Art. 4.

#### *Modifiche all'allegato V del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206*

1. All'allegato V al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sono apportate le modificazioni riportate nell'allegato A al presente decreto.

### Art. 5.

#### *Clausola di invarianza finanziaria*

1. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 febbraio 2026

#### MATTARELLA

MELONI, Presidente del Consiglio dei ministri

FOTI, Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione

SCHILLACI, Ministro della salute

CALDEROLI, Ministro per gli affari regionali e le autonomie

TAJANI, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale

NORDIO, Ministro della giustizia

GIORGETTI, Ministro dell'economia e delle finanze

CALDERONE, Ministro del lavoro e delle politiche sociali

BERNINI, Ministro dell'università e della ricerca

Visto, il Guardasigilli: NORDIO



## ALLEGATO A

MODICHE ALL'ALLEGATO V DEL DECRETO LEGISLATIVO  
9 NOVEMBRE 2007, N. 206

1. All'allegato V del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la sezione V.2 è modificata come segue:

il punto 5.2.1 è sostituito dal seguente:

«5.2.1 Programma di studi per gli infermieri responsabili dell'assistenza generale

Il programma di studi per il conseguimento del titolo di formazione di infermiere responsabile dell'assistenza generale comprende le seguenti due parti:

A. Insegnamento teorico

a) Assistenza infermieristica:

Orientamento, etica e principi generali dell'assistenza sanitaria e infermieristica, comprese le teorie dell'assistenza incentrate sulla persona

Principi dell'assistenza infermieristica in materia di:

medicina generale e specializzazioni mediche  
chirurgia generale e specializzazioni chirurgiche  
puericultura e pediatria  
igiene assistenza alla madre e al neonato  
igiene mentale e psichiatria  
assistenza alle persone anziane e geriatria

Pratica infermieristica basata su dati concreti e ricerca

b) Scienze di base della salute:

Anatomia e fisiologia  
Patologia  
Batteriologia, virologia e parassitologia  
Biofisica, biochimica e radiologia  
Dietetica

Igiene:  
profilassi  
educazione sanitaria  
Farmacologia

c) Scienze sociali:

Sociologia  
Psicologia  
Principi di amministrazione e di gestione  
Principi di insegnamento  
Legislazioni sociale e sanitaria  
Aspetti giuridici della professione

d) Scienza e tecnologia:

Sanità elettronica

B. Insegnamento clinico

Assistenza infermieristica in materia di:  
medicina generale e specializzazioni mediche  
chirurgia generale e specializzazioni chirurgiche  
puericultura e pediatria  
igiene assistenza alla madre e al neonato

igiene mentale e psichiatria  
assistenza alle persone anziane e geriatria  
assistenza infermieristica nelle comunità  
approccio incentrato sulla persona

Scienza e tecnologia:

Sanità elettronica

L'insegnamento di una o più di tali materie può essere impartito nell'ambito delle altre discipline o in connessione con esse.

L'insegnamento teorico e l'insegnamento clinico debbono essere impartiti in modo equilibrato e coordinato, al fine di consentire un'acquisizione adeguata delle conoscenze e competenze di cui al presente allegato.»;

b) la sezione V.3. è modificata nel modo che segue:

il punto 5.3.1 è sostituito dal seguente:

«5.3.1. Programma di studi per gli odontoiatri

Il programma di studi che permette il conseguimento dei titoli di formazione di odontoiatra comprende almeno le materie elencate qui di seguito. L'insegnamento di una o più di tali materie può essere impartito nell'ambito delle altre discipline o in connessione con esse.

A. Materie di base

Chimica  
Fisica  
Biologia, genetica e medicina rigenerativa

B. Materie medico-biologiche e materie mediche generali

Anatomia  
Embiologia  
Istologia, compresa la citologia  
Fisiologia  
Biochimica (o chimica fisiologica)  
Anatomia patologica  
Patologia generale  
Farmacologia  
Microbiologia  
Igiene  
Profilassi e sanità pubblica odontoiatrica  
Radiologia  
Fisioterapia  
Chirurgia generale  
Medicina interna, compresa la pediatria  
Otorinolaringoiatria  
Dermatologia e venereologia  
Psicologia generale - psicopatologia - neuropatologia  
Anestesia  
Immunologia

C. Materie specificamente odontostomatologiche

Protesi dentaria  
Materiali dentari  
Odontoiatria conservatrice  
Odontoiatria preventiva  
Anestesia e sedativi usati in odontoiatria



Chirurgia speciale  
 Patologia speciale  
 Clinica odontostomatologica  
 Pedodontia  
 Ortodontia  
 Parodontologia  
 Radiologia odontologica  
 Occlusione dentale e funzione masticatrice  
 Gestione di uno studio dentistico, professionalità, etica e legislazione  
 Aspetti sociali della prassi odontologica  
 Gerodontologia  
 Implantologia orale  
 Assistenza collaborativa interprofessionale  
 Tecnologia digitale in odontoiatria»;

c) La sezione V.6. è modificata nel modo che segue:  
 il punto 5.6.1 è sostituito dal seguente:

«5.6.1. Programma di studi per i farmacisti  
 Biologia vegetale e animale  
 Fisica  
 Chimica generale e inorganica  
 Chimica organica  
 Analisi chimiche  
 Chimica farmaceutica, compresa l'analisi dei medicinali  
 Biochimica generale e applicata (medica)  
 Anatomia, fisiologia, patologia e patofisiologia; Terminologia medica  
 Microbiologia  
 Farmacologia e farmacoterapia  
 Tecnologia farmaceutica  
 Tecnologia biofarmaceutica  
 Tossicologia  
 Farmacognosia  
 Legislazione e, se del caso, deontologia  
 Genetica e farmacogenomica  
 Immunologia  
 Farmacia clinica  
 Assistenza farmaceutica  
 Farmacia sociale  
 Sanità pubblica, compresa l'epidemiologia  
 Pratica farmaceutica  
 Farmacoconomia

La ripartizione tra insegnamento teorico e pratico deve lasciare spazio sufficiente alla teoria, per conservare all'insegnamento il suo carattere universitario.».

#### NOTE

#### AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazio-

ne dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE).

#### Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Si riporta l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 12 settembre 1988:

«Art. 14 (*Decreti legislativi*). — 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione.

2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo è trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.

3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralità di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo può esercitarla mediante più atti successivi per uno o più degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega.

4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo è tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere è espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni.».

— Si riporta il testo degli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante: «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 2013:

«Art. 31 (*Procedure per l'esercizio delle deleghe legislative conferite al Governo con la legge di delegazione europea*). — 1. In relazione alle deleghe legislative conferite con la legge di delegazione europea per il recepimento delle direttive, il Governo adotta i decreti legislativi entro il termine di quattro mesi antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna delle direttive; per le direttive il cui termine così determinato sia già scaduto alla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea, ovvero scada nei tre mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge; per le direttive che non prevedono un termine di recepimento, il Governo adotta i relativi decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea.

2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per gli affari europei e del Ministro con competenza prevalente nella materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva. I decreti legislativi sono accompagnati da una tabella di concordanza tra le disposizioni in essi previste e quelle della direttiva da recepire, predisposta dall'amministrazione con competenza istituzionale prevalente nella materia.



3. La legge di delegazione europea indica le direttive in relazione alle quali sugli schemi dei decreti legislativi di recepimento è acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. In tal caso gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9 scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.

4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti recepimento delle direttive che comportino conseguenze finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Su di essi è richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi d'informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni.

5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla legge di delegazione europea, il Governo può adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto salvo il diverso termine previsto dal comma 6.

6. Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive di decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, al fine di recepire atti delegati dell'Unione europea di cui all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che modificano o integrano direttive recepite con tali decreti legislativi. Le disposizioni integrative e correttive di cui al primo periodo sono adottate nel termine di cui al comma 5 o nel diverso termine fissato dalla legge di delegazione europea. Resta ferma la disciplina di cui all'articolo 36 per il recepimento degli atti delegati dell'Unione europea che recano meri adeguamenti tecnici.

7. I decreti legislativi di recepimento delle direttive previste dalla legge di delegazione europea, adottati, ai sensi dell'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, si applicano alle condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 41, comma 1.

8. I decreti legislativi adottati ai sensi dell'articolo 33 e attinenti a materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome sono emanati alle condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 41, comma 1.

9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive, ritrasmette i testi, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere.

*Art. 32 (Principi e criteri direttivi generali di delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea).* — 1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti dalla legge di delegazione europea e in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'articolo 31 sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali:

a) le amministrazioni direttamente interessate provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative, secondo il principio della massima semplificazione dei procedimenti e delle modalità di organizzazione e di esercizio delle funzioni e dei servizi;

b) ai fini di un migliore coordinamento con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti modificazioni alle discipline stesse, anche attraverso il riassetto e la semplificazione normativi con l'indicazione esplicita delle norme abrogate, fatti salvi i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie oggetto di delegificazione;

c) gli atti di recepimento di direttive dell'Unione europea non possono prevedere l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse, ai sensi dell'articolo 14, commi 24-bis, 24-ter e 24-quater, della legge 28 novembre 2005, n. 246;

d) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000 euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interassi costituzionalmente protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che rechino un danno di particolare gravità.

Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e dell'ammenda, possono essere previste anche le sanzioni alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non superiore a 150.000 euro è prevista per le infrazioni che ledono o espongono a pericolo interessi diversi da quelli indicati dalla presente lettera. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate dalla presente lettera sono determinate nella loro entità, tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole ovvero alla persona o all'ente nel cui interesse egli agisce. Ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste inoltre le sanzioni amministrative accessorie della sospensione fino a sei mesi e, nei casi più gravi, della privazione definitiva di facoltà e diritti derivanti da provvedimenti dell'amministrazione, nonché sanzioni penali accessorie nei limiti stabiliti dal codice penale.

Al medesimo fine è prevista la confisca obbligatoria delle cose che servirono o furono destinate a commettere l'illecito amministrativo o il reato previsti dai medesimi decreti legislativi, nel rispetto dei limiti stabiliti dall'articolo 240, terzo e quarto comma, del codice penale e dall'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. Entro i limiti di pena indicati nella presente lettera sono previste sanzioni anche accessorie identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi. Nelle materie di cui all'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, le sanzioni amministrative sono determinate dalle regioni;

e) al recepimento di direttive o all'attuazione di altri atti dell'Unione europea che modificano precedenti direttive o atti già attuati con legge o con decreto legislativo si procede, se la modifica non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva o di altro atto modificato;

f) nella redazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 31 si tiene conto delle eventuali modificazioni delle direttive dell'Unione europea comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;

g) quando si verifichino sovrapposizioni di competenze tra amministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le competenze di più amministrazioni statali, i decreti legislativi individuano, attraverso le più opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri enti territoriali, le procedure per salvaguardare l'unitarietà dei processi decisionali, la trasparenza, la celerità, l'efficacia e l'economicità nell'azione amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti responsabili;

h) qualora non siano di ostacolo i diversi termini di recepimento, vengono attuate con un unico decreto legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o che comunque comportano modifiche degli stessi atti normativi;

i) è assicurata la parità di trattamento dei cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea e non può essere previsto in ogni caso un trattamento sfavorevole dei cittadini italiani.».



— Si riporta il testo dell'articolo 1 e dell'allegato A, numero 7), della legge 13 giugno 2025, n. 91, recante: «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 25 giugno 2025:

«Art. 1 (*Delega al Governo per l'attuazione e il recepimento degli atti normativi dell'Unione europea*). — 1. Il Governo è delegato ad adottare, secondo i termini, le procedure, i principi e criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, nonché quelli specifici stabiliti dalla presente legge, i decreti legislativi per l'attuazione e il recepimento degli atti dell'Unione europea di cui agli articoli da 4 a 29 della presente legge e all'annesso allegato A.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari.

3. Fermo restando quanto previsto agli articoli 4, comma 2, 5, comma 2, 6, comma 2, 7, comma 2, 8, comma 3, 9, comma 2, 10, comma 4, 11, comma 2, 12, comma 3, 13, comma 17, 14, comma 3, 15, comma 2, 16, comma 2, 18, comma 4, 19, comma 5, 20, comma 3, 21, comma 3, 22, comma 3, 23, comma 3, 24, comma 3, 26, comma 5, 27, comma 3, 28, comma 3, e 29, comma 4, eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei decreti legislativi di cui al comma 1 del presente articolo, nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'esercizio delle deleghe di cui al medesimo comma 1. Alla relativa copertura, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle deleghe, laddove non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede mediante riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della citata legge n. 234 del 2012.

Qualora la dotazione del predetto fondo si rivelasse insufficiente, i decreti legislativi dai quali derivino nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzianno le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.».

«Allegato A (articolo 1, comma 1)

*Omissis.*

7) direttiva delegata (UE) 2024/782 della Commissione, del 4 marzo 2024, che modifica la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti minimi di formazione per le professioni di infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista e farmacista;

*Omissis.».*

— La direttiva delegata 2024/782/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 marzo 2024, che modifica la direttiva 2005/36/CE, per quanto riguarda i requisiti minimi di formazione per le professioni di infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista e farmacista, è pubblicata nella GUUE del 31 maggio 2024, Serie L.

— Il regolamento (UE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno e che abroga la decisione 2008/49/CE della Commissione («regolamento IMI») è pubblicato nella GUUE del 14 novembre 2012, serie L 316.

— La direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali è pubblicata nella GUUE 30 settembre 2005, serie L.

— Il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 261 del 9 settembre 2007.

*Note all'art. 1:*

— Si riporta il testo dell'articolo 38 del citato decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal presente decreto:

«Art. 38 (*Formazione d'infermiere responsabile dell'assistenza generale*). — 1. L'ammissione alla formazione di infermiere responsabile dell'assistenza generale è subordinata:

a) al completamento di una formazione scolastica generale di dodici anni sancita da un diploma, attestato o altro titolo rilasciato da autorità od organi competenti di uno Stato membro, o da un certificato

attestante il superamento di un esame di livello equivalente che dia accesso all'università o a istituti di insegnamento superiore di un livello riconosciuto come equivalente; o

b) al completamento di una formazione scolastica generale di almeno dieci anni sancita da un diploma, attestato o altro titolo rilasciato da autorità od organi competenti di uno Stato membro, o da un certificato attestante il superamento di un esame di livello equivalente che dia accesso alle scuole professionali o ai programmi di formazione professionale per infermieri.

2. La formazione d'infermiere responsabile dell'assistenza generale avviene a tempo pieno con un programma che corrisponde almeno a quello di cui all'allegato V, punto 5.2.1.

3. La formazione d'infermiere responsabile dell'assistenza generale comprende almeno tre anni di studi complessivi, che possono essere espressi in aggiunta anche in crediti ECTS equivalenti, consistenti in almeno 4.600 ore d'insegnamento teorico e clinico. L'insegnamento teorico rappresenta almeno un terzo e quello clinico almeno la metà della durata minima della formazione. Possono essere accordate esenzioni parziali a persone che hanno acquisito parte di questa formazione nel quadro di altre formazioni di livello almeno equivalente.

4. L'istruzione teorica è la parte della formazione di infermieri dalla quale gli aspiranti infermieri apprendono le conoscenze, le abilità e le competenze professionali di cui ai commi 6 e 6-bis. La formazione è impartita da insegnanti di cure infermieristiche e da altro personale competente, in scuole per infermieri e in altri luoghi d'insegnamento scelti dall'ente di formazione.

5. L'insegnamento clinico è la parte di formazione di infermieri con cui il candidato infermiere apprende, nell'ambito di un gruppo e a diretto contatto con individui o collettività sani o malati, a pianificare, dispensare e valutare le necessarie cure infermieristiche globali in base a conoscenze e competenze acquisite. Egli apprende non solo a lavorare come membro di un gruppo, ma anche a essere un capogruppo che organizza cure infermieristiche globali, e anche l'educazione alla salute per singoli individui e piccoli gruppi in seno all'istituzione sanitaria o alla collettività. L'istituzione incaricata della formazione d'infermiere è responsabile del coordinamento tra l'insegnamento teorico e quello clinico per tutto il programma di studi. L'attività d'insegnamento ha luogo in ospedali e altre istituzioni sanitarie e nella collettività, sotto la responsabilità di infermieri insegnanti e con la cooperazione e l'assistenza di altri infermieri qualificati. All'attività dell'insegnamento potrà partecipare anche altro personale qualificato. I candidati infermieri partecipano alle attività dei servizi in questione nella misura in cui queste contribuiscono alla loro formazione, consentendo loro di apprendere ad assumersi le responsabilità che le cure infermieristiche implicano.

6. La formazione di infermiere responsabile dell'assistenza generale garantisce l'acquisizione da parte del professionista in questione delle conoscenze e abilità seguenti:

a) un'estesa conoscenza delle scienze che sono alla base dell'assistenza infermieristica generale, compresa una sufficiente conoscenza dell'organismo, delle funzioni fisiologiche e del comportamento delle persone sane e malate, nonché delle relazioni esistenti tra lo stato di salute e l'ambiente fisico e sociale dell'essere umano;

b) una conoscenza della natura e dell'etica della professione e dei principi generali riguardanti la salute e l'assistenza infermieristica;

c) un'adeguata esperienza clinica; tale esperienza, che deve essere scelta per il suo valore formativo, deve essere acquisita sotto il controllo di personale infermieristico qualificato e in luoghi in cui il numero del personale qualificato e l'attrezzatura siano adeguati all'assistenza infermieristica dei pazienti;

d) la capacità di partecipare alla formazione pratica del personale sanitario e un'esperienza di lavoro con tale personale e con altri professionisti del settore sanitario;

e) la capacità di fornire cure infermieristiche personalizzate e di responsabilizzare i pazienti, i parenti e le altre persone interessate in relazione all'autoassistenza e alla necessità di condurre uno stile di vita sano;

f) la capacità di sviluppare un approccio efficace alla leadership e capacità decisionali;

g) conoscenza delle innovazioni tecniche relative ai metodi di assistenza sanitaria e infermieristica.

6-bis. Il titolo di infermiere responsabile dell'assistenza generale sancisce la capacità del professionista in questione di applicare almeno le seguenti competenze, a prescindere dal fatto che la formazione si sia



svolta in università, in istituti di insegnamento superiore di un livello riconosciuto come equivalente o in scuole professionali ovvero nell'ambito di programmi di formazione professionale infermieristica:

- a) la competenza di individuare autonomamente le cure infermieristiche necessarie utilizzando le conoscenze teoriche e cliniche attuali nonché di pianificare, organizzare e prestare le cure infermieristiche nel trattamento dei pazienti, sulla base delle conoscenze e delle abilità acquisite ai sensi del comma 6, lettere a), b) e c), in un'ottica di miglioramento della pratica professionale;
- b) la competenza di lavorare efficacemente con altri operatori del settore sanitario, anche per quanto concerne la partecipazione alla formazione pratica del personale sanitario sulla base delle conoscenze e delle abilità acquisite ai sensi del comma 6, lettere d) ed e);
- c) la competenza di orientare individui, famiglie e gruppi verso stili di vita sani e l'autoterapia, sulla base delle conoscenze e delle abilità acquisite ai sensi del comma 6, lettere a) e b);
- d) la competenza di avviare autonomamente misure immediate per il mantenimento in vita e di intervenire in situazioni di crisi e catastrofi;
- e) la competenza di fornire autonomamente consigli, indicazioni e supporto alle persone bisognose di cure e alle loro figure di appoggio;
- f) la competenza di garantire autonomamente la qualità delle cure infermieristiche e di valutarle;
- g) la competenza di comunicare in modo esaustivo e professionale e di cooperare con gli esponenti di altre professioni del settore sanitario;
- h) la competenza di analizzare la qualità dell'assistenza in un'ottica di miglioramento della propria pratica professionale come infermiere responsabile dell'assistenza generale.».

*Note all'art. 2:*

— Si riporta il testo dell'articolo 41 del citato decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal presente decreto:

«Art. 41 (*Formazione dell'odontoiatra*). — 1. L'ammissione alla formazione di odontoiatra è subordinata al possesso di un diploma di scuola secondaria superiore che dia accesso, per tali studi, alle università.

2. La formazione dell'odontoiatra comprende un percorso di studi teorici e pratici della durata minima di cinque anni svolti a tempo pieno che possono essere espressi in aggiunta anche in crediti ECTS equivalenti e consiste in almeno 5.000 ore di insegnamento. Il programma di studi, che permette il conseguimento del diploma di laurea in odontoiatria e protesi dentaria, corrisponde almeno a quello di cui all'allegato V, punto 5.3.1. Detti studi sono effettuati presso un'università o sotto il controllo di un'università.

3. *La formazione dell'odontoiatra garantisce l'acquisizione da parte dell'interessato delle conoscenze e abilità seguenti:*

a) adeguate conoscenze delle scienze sulle quali si fonda l'odontoiatria, nonché una buona comprensione dei metodi scientifici e in particolare dei principi relativi alla misura delle funzioni biologiche, alla valutazione di fatti stabiliti scientificamente e all'analisi dei dati;

b) adeguate conoscenze della costituzione, della fisiologia e del comportamento di persone sane e malate, nonché del modo in cui l'ambiente naturale e sociale influenza sullo stato di salute dell'uomo, nella misura in cui ciò sia correlato all'odontoiatria;

c) adeguate conoscenze della struttura e della funzione di denti, bocca, mascelle e dei relativi tessuti, sani e malati, nonché dei loro rapporti con lo stato generale di salute ed il benessere fisico e sociale del paziente;

d) adeguate conoscenze delle discipline e dei metodi clinici che forniscono un quadro coerente delle anomalie, lesioni e malattie dei denti, della bocca, delle mascelle e dei relativi tessuti, nonché dell'odontoiatria sotto l'aspetto preventivo, diagnostico e terapeutico;

e) un'adeguata esperienza clinica acquisita sotto opportuno controllo;

f) un'adeguata conoscenza dell'odontoiatria digitale e una buona comprensione del suo uso e della sua applicazione sicura nella pratica.

4. La formazione di odontoiatra conferisce le competenze necessarie per esercitare tutte le attività inerenti alla prevenzione, alla diagnosi e alla cura delle anomalie e delle malattie dei denti, della bocca, delle mascelle e dei relativi tessuti.

5. Le attività professionali dell'odontoiatra sono stabilite dall'articolo 1 della legge 24 luglio 1985, n. 409.».

*Note all'art. 3:*

— Si riporta il testo dell'articolo 50 del citato decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal presente decreto:

«Art. 50 (*Formazione di farmacista*). — 1. L'ammissione alla formazione di farmacista è subordinata al possesso di un diploma di scuola secondaria superiore che dia accesso, per tali studi, alle università.

2. Il titolo di formazione di farmacista sancisce una formazione della durata di almeno cinque anni che può essere anche espressa in aggiunta in crediti ECTS equivalenti, di cui almeno:

a) quattro anni d'insegnamento teorico e pratico a tempo pieno in una università, un istituto superiore di livello riconosciuto equivalente o sotto la sorveglianza di una università;

b) durante o al termine della formazione teorica e pratica, sei mesi di tirocinio in una farmacia aperta al pubblico o in un ospedale sotto la sorveglianza del servizio farmaceutico di quest'ultimo. Tale ciclo di formazione verte almeno sul programma di cui all'allegato V, punto 5.6.1;

3. *La formazione di farmacista garantisce l'acquisizione da parte dell'interessato delle conoscenze e abilità seguenti:*

a) un'adeguata conoscenza dei medicinali e delle sostanze utilizzate per la loro fabbricazione;

b) un'adeguata conoscenza della tecnologia farmaceutica e del controllo fisico, chimico, biologico e microbiologico dei medicinali;

c) un'adeguata conoscenza del metabolismo e degli effetti dei medicinali, nonché dell'azione delle sostanze tossiche e dell'utilizzo dei medicinali stessi;

d) un'adeguata conoscenza che consenta di valutare i dati scientifici concernenti i medicinali in modo da potere su tale base fornire le informazioni appropriate;

e) un'adeguata conoscenza delle norme e delle condizioni che disciplinano l'esercizio delle attività farmaceutiche;

f) un'adeguata conoscenza della farmacia clinica e dell'assistenza farmaceutica, nonché le competenze relative all'applicazione pratica;

g) conoscenze e abilità adeguate relative alla sanità pubblica e alle sue ripercussioni sulla promozione della salute e sulla gestione delle malattie;

h) conoscenze e abilità adeguate in materia di collaborazione interdisciplinare, pratica interprofessionale e comunicazione;

i) conoscenza adeguata delle tecnologie dell'informazione e della tecnologia digitale e competenze relative all'applicazione pratica.».

*Note all'art. 4:*

— Si riporta il testo dell'allegato V, sezioni V.2, V.3 e V.6, del citato decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal decreto:

«Allegato V Riconoscimento in base al coordinamento delle condizioni minime di formazioni

Omissis.

V.2. Infermiere responsabile dell'assistenza generale.

5.2.1 Programma di studi per gli infermieri responsabili dell'assistenza generale.

Il programma di studi per il conseguimento del titolo di formazione di infermiere responsabile dell'assistenza generale comprende le seguenti due parti:

A. Insegnamento teorico

a) Assistenza infermieristica:

Orientamento, etica e principi generali dell'assistenza sanitaria e infermieristica, comprese le teorie dell'assistenza incentrate sulla persona


Principi dell'assistenza infermieristica in materia di:

medicina generale e specializzazioni mediche

chirurgia generale e specializzazioni chirurgiche

puericultura e pediatria

igiene assistenza alla madre e al neonato



*igiene mentale e psichiatria*  
*assistenza alle persone anziane e geriatria*  
*Pratica infermieristica basata su dati concreti e ricerca*

b) *Scienze di base della salute:*

- Anatomia e fisiologia*
- Patologia*
- Batteriologia, virologia e parassitologia*
- Biofisica, biochimica e radiologia*
- Dietetica*
- Igiene:*
  - profilassi*
  - educazione sanitaria*
- Farmacologia*

c) *Scienze sociali:*

- Sociologia*
- Psicologia*
- Principi di amministrazione e di gestione*
- Principi di insegnamento*
- Legislazioni sociale e sanitaria*
- Aspetti giuridici della professione*

d) *Scienza e tecnologia:*

- Sanità elettronica*

B. *Insegnamento clinico*

*Assistenza infermieristica in materia di:*

- medicina generale e specializzazioni mediche*
- chirurgia generale e specializzazioni chirurgiche*
- puericultura e pediatria*
- igiene assistenza alla madre e al neonato*
- igiene mentale e psichiatria*
- assistenza alle persone anziane e geriatria*
- assistenza infermieristica nelle comunità*
- approccio incentrato sulla persona*

*Scienza e tecnologia:*

- Sanità elettronica*

*L'insegnamento di una o più di tali materie può essere impartito nell'ambito delle altre discipline o in connessione con esse.*

*L'insegnamento teorico e l'insegnamento clinico debbono essere impartiti in modo equilibrato e coordinato, al fine di consentire un'acquisizione adeguata delle conoscenze e competenze di cui al presente allegato.*

V.3 Odontoiatra

5.3.1. *Programma di studi per gli odontoiatri*

*Il programma di studi che permette il conseguimento dei titoli di formazione di odontoiatra comprende almeno le materie elencate qui di seguito. L'insegnamento di una o più di tali materie può essere impartito nell'ambito delle altre discipline o in connessione con esse.*

A. *Materie di base*

- Chimica*
- Fisica*
- Biologia, genetica e medicina rigenerativa*

B. *Materie medico-biologiche e materie mediche generali*

- Anatomia*
- Embriologia*
- Istologia, compresa la citologia*
- Fisiologia*
- Biochimica (o chimica fisiologica)*
- Anatomia patologica*
- Patologia generale*
- Farmacologia*
- Microbiologia*
- Igiene*
- Profilassi e sanità pubblica odontoiatrica*
- Radiologia*

*Fisioterapia*

*Chirurgia generale*

*Medicina interna, compresa la pediatria*

*Otorinolaringoiatria*

*Dermatologia e venereologia*

*Psicologia generale - psicopatologia - neuropatologia*

*Anestesia*

*Immunologia*

C. *Materie specificamente odontostomatologiche*

- Protesi dentaria*
- Materiali dentari*
- Odontoiatria conservatrice*
- Odontoiatria preventiva*
- Anestesia e sedativi usati in odontoiatria*
- Chirurgia speciale*
- Patologia speciale*
- Clinica odontostomatologica*
- Pedodonzia*
- Ortodonzia*
- Parodontologia*
- Radiologia odontologica*
- Occlusione dentale e funzione masticatrice*
- Gestione di uno studio dentistico, professionalità, etica e legislazione*
- Aspetti sociali della prassi odontologica*
- Gerodontologia*
- Implantologia orale*
- Assistenza collaborativa interprofessionale*
- Tecnologia digitale in odontoiatria»;*
- Omissis.*

V.6. *Farmacista*

5.6.1. *Programma di studi per i farmacisti*

*Biologia vegetale e animale*

*Fisica*

*Chimica generale e inorganica*

*Chimica organica*

*Analisi chimiche*

*Chimica farmaceutica, compresa l'analisi dei medicinali*

*Biochimica generale e applicata (medica)*

*Anatomia, fisiologia, patologia e patofisiologia; Terminologia medica*

*Microbiologia*

*Farmacologia e farmacoterapia*

*Tecnologia farmaceutica*

*Tecnologia biofarmaceutica*

*Toxicologia*

*Farmacognosia*

*Legislazione e, se del caso, deontologia*

*Genetica e farmacogenomica*

*Immunologia*

*Farmacia clinica*

*Assistenza farmaceutica*

*Farmacia sociale*

*Sanità pubblica, compresa l'epidemiologia*

*Pratica farmaceutica*

*Farmacoconomia*

*Omissis.».*

La ripartizione tra insegnamento teorico e pratico deve lasciare spazio sufficiente alla teoria, per conservare all'insegnamento il suo carattere universitario.

26G00033



## DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
10 novembre 2025.

**Concessione di un assegno straordinario vitalizio in favore del sig. Canino Giorgio.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 440, concernente l'istituzione di un assegno vitalizio a favore di cittadini che abbiano illustrato la Patria e che versino in stato di particolare necessità;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, recante «Determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 febbraio 2010, con il quale sono stati determinati i criteri e le modalità per la concessione dei benefici economici previsti dalla legge 8 agosto 1985, n. 440;

Visto il decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri 12 aprile 2022, con il quale è stata nominata la Commissione consultiva per l'attestazione della chiara fama e dei meriti acquisiti a livello nazionale ed internazionale dei candidati che hanno presentato domanda per la concessione dei benefici economici previsti dalla legge n. 440/1985;

Vista la documentazione acquisita, gli esiti dell'istruttoria e la valutazione positiva data dalla predetta Commissione nella riunione dell'8 maggio 2025;

Ritenuto di attribuire un assegno straordinario vitalizio di euro 24.000,00 annui in favore del sig. Canino Giorgio;

Su conforme deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 5 novembre 2025;

Considerato che sono state rese le prescritte comunicazioni al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto è attribuito un assegno straordinario vitalizio dell'importo annuo di euro ventiquattromila/00 al sig. Canino Giorgio, nato a Tunisi (TUN) il 29 marzo 1952.

La relativa spesa farà carico allo stanziamento iscritto al capitolo 230 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2025 e ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana*.

Dato a Roma, addì 10 novembre 2025

MATTARELLA

MELONI, Presidente del Consiglio dei ministri

Registrato alla Corte dei conti il 22 gennaio 2026

Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 251

26A00624

## DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

**MINISTERO DELL'AGRICOLTURA,  
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE  
E DELLE FORESTE**

DECRETO 22 dicembre 2025.

**Ulteriore finanziamento dell'intervento di cui al decreto 19 febbraio 2025, di sostegno alle imprese di allevamento suinico-le che hanno subito danni indiretti dall'applicazione dei provvedimenti sanitari attivati per l'adozione di misure di prevenzione, eradicazione e contenimento dell'epidemia di peste suina africana (PSA) a partire dal 1° dicembre 2023 fino al 31 ottobre 2024.**

**IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,  
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE  
E DELLE FORESTE**

Visti gli articoli 107 e 108, sezione 2 «Aiuti concessi dagli Stati», del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

Visto il regolamento (UE) 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante «Organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio», e in particolare l'art. 220 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il regolamento (UE) 429/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, «normativa in materia di sanità animale», come integrato dal regolamento di esecuzione 2018/1882/UE della Commissione, in particolare l'art. 9 in cui la peste suina africana è categorizzata come una malattia di categoria A e che, quindi, non si manifesta normalmente nell'Unione, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il regolamento delegato (UE) 2020/687 della commissione, del 17 dicembre 2019 «che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate» e successive modifiche ed integrazioni;



Visto il regolamento (UE) 2021/690 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021 «che istituisce il programma relativo al mercato interno, alla competitività delle imprese, tra cui le piccole e medie imprese, al settore delle piante, degli animali, degli alimenti e dei mangimi e alle statistiche europee (programma per il mercato unico) e che abroga i regolamenti (UE) n. 99/2013, (UE) n. 1287/2013, (UE) n. 254/2014 e (UE) n. 652/2014» e successive modifiche ed integrazioni;

Visti gli orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (2022/C 485/01) e la successiva comunicazione della Commissione che rettifica gli orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (C/2024/1902);

Visto il regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione, del 14 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e in particolare l'art. 26 comma 10 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 della Commissione del 16 marzo 2023 che stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana e abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 175 del 28 luglio 2017, di approvazione del «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» e, in particolare, l'art. 6 «Aiuti nei settori agricoltura e pesca» e l'art. 9 «registrazione degli aiuti individuali»;

Visto il decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, così come modificato e integrato dal decreto legislativo 4 ottobre 2019, n. 116, recante «Riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell'art. 15 della legge 28 luglio 2016, n. 154»;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute, d'intesa con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, del 13 gennaio 2022 recante «Misure urgenti per il controllo della diffusione della peste suina africana a seguito della conferma della presenza del virus nei selvatici», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 14 gennaio 2022, n. 10;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute n. 4/2022, pubblicata il 28 giugno 2022 che fornisce «Indicazioni per l'attuazione delle misure di controllo ed eradicazione della peste suina africana»;

Visto il dispositivo dirigenziale del Ministero della salute DGSAT prot. n. 1195 del 18 gennaio 2022, recante «Misure di controllo e prevenzione della diffusione della peste suina africana» e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, recante «Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali,

connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico», e in particolare l'art. 26, comma 1 e comma 3, che istituisce il «Fondo di parte corrente per il sostegno della filiera suinicola» di importo pari a 35 milioni di euro;

Visto l'art. 2, comma 2-quinquies, del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, recante «Misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA)», come novellato in sede di conversione dalla legge 7 aprile 2022, n. 9, che provvede alla riduzione delle iniziali risorse di 35 milioni di euro, previste dal summenzionato «Fondo di parte corrente», a 25 milioni di euro, a seguito della corresponsione dell'importo di 10 milioni di euro per l'anno 2022 a supporto delle attività del commissario straordinario per la peste suina africana;


Visto il decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, recante «Misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico», convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell'8 ottobre 2024, n. 236, e in particolare l'art. 16-bis, che al comma 1, al fine di sostenere gli operatori della filiera suinicola danneggiati dal blocco alla movimentazione degli animali in conseguenza della diffusione della peste suina africana, ha previsto nel limite massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2024 un contributo a titolo di sostegno in base all'entità del reale danno economico patito, riconoscendo a favore di AGEA un importo pari al 2 per cento dell'ammontare dei contributi erogati ai sensi del medesimo comma a titolo di rimborso per le spese di gestione;

Visto altresì il comma 3 del medesimo art. 16-bis, in base al quale agli oneri derivanti dal comma 1, pari complessivamente a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede, quanto a 5 milioni di euro, mediante le risorse rivenienti dalle economie residue derivanti dall'attuazione degli interventi di cui all'art. 223, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, già nella disponibilità dell'AGEA;

Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027», con la quale il «Fondo di parte corrente per il sostegno della filiera suinicola», istituito ai dell'art. 26, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, viene rifinanziato per 10 milioni di euro per l'anno 2025;

Visto il decreto ministeriale n. 0077412 del 19 febbraio 2025, recante «Intervento a sostegno delle aziende suinicole italiane, che hanno subito danni indiretti a seguito delle misure sanitarie di contenimento dei focolai di peste suina africana (PSA) nel periodo 1° dicembre 2023 - 31 ottobre 2024», con cui sono state ripartite le risorse pari a 10 milioni di euro previste dal citato decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113;

Visto il decreto ministeriale n. 0370684 del 7 agosto 2025, recante «Modifica del dm 0077412, del 19 febbraio 2025 relativo a «Intervento a sostegno delle aziende suinicole italiane, che hanno subito danni indiretti a seguito



delle misure sanitarie di contenimento dei focolai di peste suina africana (PSA) nel periodo 1° dicembre 2023 - 31 ottobre 2024»,, che ha disposto l'ulteriore finanziamento di euro 10 milioni per l'intervento di cui al citato decreto ministeriale n. 0077412 del 19 febbraio 2015, a valere sullo stanziamento effettuato dalla legge 30 dicembre 2024, n. 207;

Visto il decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, recante «Disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonché interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali», convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2025, n. 118, pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 9 agosto 2025, n. 184;

Visto in particolare l'art. 15, comma 3, del decreto-legge n. 95 del 2025, ove si prevede che, «Al fine di sostenere e indennizzare gli operatori della filiera suinicola colpiti dalle restrizioni sulla movimentazione degli animali e sulla commercializzazione dei prodotti derivati», dispone che «la dotazione del Fondo di parte corrente per il sostegno della filiera suinicola di cui all'art. 26, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, è incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2025», specificando che «Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste»;

Considerato che la filiera suinicola ha subito dei danni dall'applicazione delle misure sanitarie di contenimento dell'epidemia di PSA e che, pertanto, è necessario sostenere gli imprenditori coinvolti e far fronte alla crisi derivante dall'abbattimento degli animali, dal fermo di impresa, dalla impossibilità di commercializzare il prodotto secondo i normali canali commerciali, dal blocco delle esportazioni e da altre tipologie di danno indiretto;

Ritenuto il presente sostegno un parziale acconto rispetto a eventuali futuri sostegni addizionali;

Acquisita l'intesa della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sancita nella seduta del 18 dicembre 2025;

Decreta:

Art. 1.

#### *Risorse finanziarie*

1. L'intervento di cui al decreto ministeriale n. 0077412 del 19 febbraio 2025, finalizzato al sostegno delle imprese di allevamento suinicole che hanno subito danni indiretti dall'applicazione dei provvedimenti sanitari attivati per l'adozione di misure di prevenzione, eradicazione e contenimento dell'epidemia di peste suina africana (PSA)

a partire dal 1° dicembre 2023 fino al 31 ottobre 2024, è finanziato per ulteriori 5.000.000 di Euro (cinquemila/00) per l'anno 2025, a valere sulle risorse stanziate dall'art. 15, comma 3, del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2025, n. 118. Tali risorse sono disponibili sul cap. 2331, Missione 9 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, programma 6 - Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione, Azione 3 - Competitività delle filiere agroalimentari, sviluppo delle imprese e della cooperazione per la valorizzazione del sistema agroalimentare italiano.

Art. 2.

#### *Disposizioni finali*

1. Per quanto non contemplato e disposto nel presente decreto si rinvia alle previsioni del decreto ministeriale n. 0077412 del 19 febbraio 2025.

2. Tutte le disposizioni applicative emanate da AGEA – Coordinamento e dagli organismi pagatori territorialmente competenti in attuazione del decreto ministeriale n. 0077412 del 19 febbraio 2025 sono aggiornate in cordanza al presente provvedimento.

3. Le risorse indicate nell'art. 1 sono trasferite all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA con successivo provvedimento.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 2025

*Il Ministro: LOLOBRIGIDA*

*Registrato alla Corte dei conti il 28 gennaio 2026*

*Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, reg. n. 100*

**26A00603**

DECRETO 23 dicembre 2025.

**Modifica del decreto 23 febbraio 2015, relativamente all'innalzamento dell'età prevista per la permanenza nel Registro dei funzionari di gara addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo da sella.**

**IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO**

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 449, recante riordino dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE), a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e, in particolare, l'art. 2, ai sensi del quale l'UNIRE provvede alla valutazione delle strutture degli ippodromi e degli impianti di allevamento, di allenamento e di addestramento e contribuisce al finanziamento degli ippodromi per la gestione dei servizi resi



ed organizza le corse dei cavalli, definendo la programmazione tecnica ed economica delle corse e delle altre forme di competizione e predisponendo il calendario delle manifestazioni ippiche;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Vista la legge 15 luglio 2011, n. 111, istitutiva dell'ASI - Agenzia per lo sviluppo del settore ippico - quale successore *ex lege* dell'UNIRE;

Visto l'art. 23-*quater*, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che stabilisce la soppressione dell'ASSI - Agenzia per lo sviluppo del settore ippico e il trasferimento delle funzioni alla stessa attribuite dalla normativa vigente al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e all'Agenzia delle dogane e dei monopoli;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in data 31 gennaio 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, 29 marzo 2013, n. 75, con il quale sono state attribuite al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali le funzioni già riconosciute all'*ex ASSI* - Agenzia per lo sviluppo del settore ippico dalla vigente normativa, ad eccezione delle competenze relative alla certificazione delle scommesse sulle corse dei cavalli, ai fini del pagamento delle vincite dovute agli scommettitori, che, a far data dall'adozione del medesimo decreto, vengono affidate all'Agenzia delle dogane e dei monopoli;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 173, e, in particolare, l'art. 3, con il quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 31 ottobre 2022, con il quale il sen. Patrizio Giacomo La Pietra è stato nominato Sottosegretario di Stato alle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto del 24 novembre 2022, n. 603863, con il quale il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ha delegato al Sottosegretario di Stato sen. Patrizio Giacomo La Pietra, tra l'altro, le funzioni inerenti al settore ippico e alle attività connesse all'organizzazione dei giochi e delle scommesse delle corse dei cavalli, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74»;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 31 gennaio 2024, n. 47783, di adeguamento della struttura organizzativa del Ministero con l'individuazione degli uffici dirigenziali non generali e delle relative competenze, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 23 febbraio 2024, al n. 288;

Vista la direttiva generale del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste recante gli indirizzi sull'azione amministrativa e sulla gestione per l'anno 2025, del 29 gennaio 2025, n. 38839, registrata alla Corte dei conti il 16 febbraio 2025, al n. 193;

Visto il decreto ministeriale 23 febbraio 2015, n. 11930, «Disposizioni per l'istituzione e la tenuta del Registro dei funzionari di gara e dei veterinari addetti al controllo e disciplina delle corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo da sella organizzate dal Mipaaf ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 449 del 1999 e successive modificazioni ed integrazioni», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, 24 marzo 2015, n. 69;

Atteso che, con l'adozione del Registro di cui al decreto ministeriale n. 11930 del 2015 soprarichiamato, è stato portato a conclusione il processo di omogeneizzazione delle diverse discipline regolamentari al fine di introdurre disposizioni generali e univoche in materia di controllo e disciplina delle corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo da sella;

Considerato che il controllo tecnico disciplinare delle corse e delle manifestazioni in questione è un'attività altamente tecnica e specialistica, per il cui espletamento è richiesto un particolare percorso formativo e che, conseguentemente, le professionalità a ciò destinabili non possono essere reperite agevolmente e direttamente sul mercato;

Considerato altresì che, nel corso degli ultimi anni, numerosi iscritti al registro hanno raggiunto il prescritto limite di età di sessantasette anni;

Rilevata, dunque, la necessità, al fine di scongiurare ricadute negative sull'operatività e sulla funzionalità del controllo e della disciplina delle corse e delle manifestazioni in questione, di procedere alla qualificazione di nuove figure professionali da inserire nei quattro elenchi del registro;

Considerato che, peraltro, ai sensi dell'art. 8 del decreto ministeriale n. 11930 del 2015, l'iscrizione nel «Registro» richiede il superamento di una specifica prova selettiva e che è, inoltre, prevista la successiva partecipazione a un corso di formazione teorico pratico;

Tenuto conto, dunque, della tempistica necessaria all'avvio e alla conclusione delle procedure di selezione di nuove figure professionali idonee;

Valutata, pertanto, al contempo, l'opportunità di continuare a utilizzare professionalità dotate di competenze specialistiche ed esperienziali, che, in considerazione della particolarità del settore e della rilevata carenza di personale qualificato, non risultano prontamente sostituibili;

Ritenuto che tali professionalità, oltre ad assicurare la continuità operativa e funzionale del settore, allo stato non diversamente assolvibile, sono determinanti per garantire le attività di tutoraggio e di affiancamento alle nuove figure professionali da selezionare;

Rilevato altresì che gli iscritti al registro sono funzionari onorari e non soggiacciono allo statuto tipico del personale alle dipendenze della pubblica amministrazione, ivi inclusa la relativa disciplina previdenziale;

Ritenuto, pertanto, necessario innalzare il limite d'età per la cancellazione dal registro fino al settantesimo anno di età in luogo dell'attuale sessantassettesimo, all'uopo emendando l'art. 11, comma 1, lettera *a*), decreto ministeriale n. 11930 del 2015;



Ritenuto di dovere, altresì, stabilire la permanenza nel registro, fino al settantesimo anno di età, anche di tutti gli iscritti che abbiano raggiunto il sessantasettesimo anno di età, per i quali non sia stata disposta la cancellazione, ai sensi dell'art. 11, comma 4, decreto ministeriale n. 11930 del 2015;

Decreta:

Art. 1.

1. All'art. 11 comma 1, lettera *a*), del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 23 febbraio 2015, n. 11930, la parola «sessantasettesimo» è sostituita dalla parola «settantesimo».

2. Fino al raggiungimento del settantesimo anno di età, restano iscritti al registro istituito con il decreto di cui al comma 1, i soggetti che abbiano raggiunto il sessantasettesimo anno di età, per i quali non sia stata disposta la cancellazione ai sensi dell'art. 11, comma 4, del medesimo decreto.

3. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

4. Il presente decreto è trasmesso all'organo di controllo per la registrazione e acquista efficacia dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 2026

*Il Sottosegretario di Stato: LA PIETRA*

Registrato alla Corte dei conti il 28 gennaio 2026

*Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, reg. n. 108*

26A00602

PROVVEDIMENTO 4 febbraio 2026.

**Proposta di modifica ordinaria al disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Prosciutto di Sauris».**

IL DIRIGENTE DELLA PQA I  
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE  
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012, entrato in vigore il 13 maggio 2024;

Visto l'art. 24 del regolamento (UE) 2024/1143, rubrica «Modifiche di un disciplinare» e, in particolare, il paragrafo 9 secondo il quale le modifiche ordinarie di un disciplinare sono valutate e approvate dagli Stati membri o dai paesi terzi nel cui territorio è situata la zona geografica del prodotto in questione e sono comunicate alla Commissione;

Visto il regolamento delegato (UE) 2025/27 che integra il regolamento (UE) 2024/1143;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, comma 1, lettera *d*);

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, coordinato con la legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha assunto la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, recante: «Riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, a norma dell'art. 1, comma 2 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74»;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 31 gennaio 2024, n. 0047783, recante individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e definizione delle attribuzioni e relativi compiti;

Vista la direttiva del Ministro 29 gennaio 2025, n. 38839, registrata presso l'Ufficio centrale di bilancio in data 30 gennaio 2025 con n. 100, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2025 risulta registrata dalla Corte dei conti in data 16 febbraio 2025 al n. 193;

Vista la direttiva dipartimentale 4 marzo 2025, n. 99324, registrata dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 195 in data 4 marzo 2025, per l'attuazione degli obiettivi definiti dalla «Direttiva recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2025» del 29 gennaio 2025, rientranti nella competenza del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 179/2019;

Vista la direttiva direttoriale 11 marzo 2025, n. 112479, registrata all'Ufficio centrale di bilancio in data 16 marzo 2025 con n. 228, con la quale vengono assegnati gli obiettivi ai titolari degli uffici dirigenziali di livello non generale della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare, in coerenza con le priorità politiche individuate nella direttiva del Ministro 29 gennaio 2025, n. 38839, nonché dalla direttiva dipartimentale 4 marzo 2025, n. 99324;

Considerato che l'art. 21, comma 17 della legge n. 196/2009 e successive modificazioni ed integrazioni autorizza l'avvio della gestione finanziaria, nelle more dell'approvazione delle rispettive direttive sull'azione amministrativa di I e II livello, nei limiti delle assegnazioni di cui alle direttive dell'anno precedente;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 2023, registrato alla Corte dei conti in data 16 gennaio 2024, n. 68, concernente il conferimento al dott. Marco Lupo dell'incarico di Capo del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica;

Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alla dott.



ssa Eleonora Iacovoni, del 7 febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato dalla Corte dei conti al n. 337 in data 7 marzo 2024;

Vista la direttiva direttoriale n. 0289099 del 28 giugno 2024 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visto il decreto del direttore della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare del 30 aprile 2024, n. 193350, registrato dalla Corte dei conti il 4 giugno 2024, n. 999, con il quale è stato conferito al dott. Pietro Gasparri l'incarico di direttore dell'Ufficio PQA I della Direzione generale della qualità certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e affari generali della Direzione;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 14 ottobre 2013, n. 12511, recante disposizioni nazionali per l'attuazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari in materia di DOP, IGP e STG;

Vista l'istanza presentata dal gruppo di produttori iscritti al sistema di controllo della IGP «Prosciutto di Sauris», aventi i requisiti previsti dall'art. 13, comma 1 del decreto 14 ottobre 2013, n. 12511, ai sensi del regolamento (UE) 2024/1143 avente i requisiti previsti dall'art. 13, comma 1 del decreto 14 ottobre 2013, n. 12511, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Prosciutto di Sauris», registrata con regolamento (UE) n. 320/2010 della Commissione del 19 aprile 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea Serie L 98 del 20 aprile 2010;

Considerato che le modifiche richieste possono essere considerate ordinarie, ai sensi dell'art. 24 del regolamento (UE) 2024/1143;

Acquisito il parere positivo delle Regione Friuli-Venezia Giulia competente per territorio circa la richiesta di modifica e tenendo presente la riunione di pubblico accertamento tenutasi a Sauris, il 29 gennaio 2026;

Ritenuto di dover procedere alla pubblicazione dell'allegato disciplinare di produzione della IGP «Prosciutto di Sauris» così come modificato;

#### Provvede

ai sensi dell'art. 9 del decreto ministeriale 14 ottobre 2013, n. 12511, alla pubblicazione dell'allegata proposta di disciplinare di produzione della IGP «Prosciutto di Sauris».

Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta di modifica, dovranno essere presentate, al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste – Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica – Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare – Ufficio PQA I, Via XX Settembre n. 20 – 00187 Roma, indirizzo PEC aoo.pqa@pec.masaf.gov.it – entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repub-

blica italiana della presente proposta dai soggetti aventi legittimo interesse e costituiranno oggetto di opportuna valutazione da parte del predetto Ministero.

Decorso tale termine, in assenza delle suddette osservazioni o dopo il loro superamento a seguito della valutazione ministeriale, la modifica ordinaria al disciplinare di produzione della IGP «Prosciutto di Sauris» sarà approvata con apposito provvedimento e comunicata alla Commissione europea.

Roma, 4 febbraio 2026

*Il dirigente: GASPARRI*

ALLEGATO

#### DISCIPLINARE DI PRODUZIONE «PROSCIUTTO DI SAURIS» IGP

##### Art. 1. *Denominazione del prodotto*

L'indicazione geografica protetta - I.G.P. - «Prosciutto di Sauris» è riservata al prodotto che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare.

##### Art. 2. *Descrizione del prodotto*

Il «Prosciutto di Sauris» I.G.P. è un prosciutto crudo salato, affumicato e stagionato nel Comune di Sauris per almeno quattrocento giorni.

2.1 Al completamento della stagionatura il «Prosciutto di Sauris» si presenta intero, con osso e privo della parte distale (zampino).

2.2 La superficie esterna è interamente ricoperta dalla cotenna, ad eccezione del lato interno, originariamente oggetto di sezionamento. La cotenna è di colore uniforme noce-dorato, con sfumature arancioni, priva di tracce ed ematomi o di un eccessivo reticolo venoso superficiale. La parte magra visibile è di colore rosso scuro, profilata di bianco nella porzione adiposa visibile. La consistenza è soda ed elastica, anche nella sezione verticale del taglio.

2.3 Il «Prosciutto di Sauris» I.G.P. intero con osso ha peso non inferiore a 8,0 chilogrammi. Esso può essere commercializzato intero con osso, disossato o disossato e sezionato in tranci, ed affettato e preconfezionato; se disossato o sezionato in tranci è confezionato sottovuoto, se affettato e preconfezionato è confezionato sottovuoto od in atmosfera modificata.

2.4 Il «Prosciutto di Sauris» I.G.P. presenta al taglio il colore rosso-rosato del magro, con la porzione grassa suddivisa in leggere venature interne ed una aliquota periferica generalmente collocata tra il magro e la cotenna. Il grasso è di colore bianco candido o bianco-rosato.

2.5 Il profumo è delicato ed il gusto è dolce, con una garbata nota di affumicato.

2.6 Il «Prosciutto di Sauris» I.G.P., al momento dell'immissione al consumo, presenta le seguenti caratteristiche fisico-chimiche determinate sul muscolo bicipite femorale:

a	Umidità	>57	<65	Percentuale riferita al peso dell'aliquota analizzata
b	Sale (cloruro di sodio)	>4,5	<6,2	Percentuale riferita al peso dell'aliquota analizzata
c	Indice di proteolisi	>24	<31	Composizione percentuale delle frazioni azotate solubili in acido tricloroacetico – TCA – riferite al contenuto in azoto totale
d	Attività dell'acqua		<0,930	$a_w$



Le proprietà organolettiche sono state descritte con la collaborazione del panel test del Dipartimento di scienze degli alimenti dell'Università degli studi di Udine.

Art. 3.  
*Zona di produzione*

3.1 Il «Prosciutto di Sauris» I.G.P. è ottenuto esclusivamente nel Comune di Sauris, nella Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

Art. 4.  
*Prova dell'origine*

Ogni fase del processo produttivo deve essere monitorata documentando per ognuna delle fasi gli *input* (prodotti in entrata) e gli *output* (prodotti in uscita). In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dall'organismo di controllo, degli allevatori, macellatori, sezionatori, trasformatori, confezionatori e affettatori, nonché attraverso la dichiarazione tempestiva alla struttura di controllo delle quantità prodotte, è garantita la tracciabilità e la rintracciabilità (da monte a valle della filiera di produzione) del prodotto. Tutte le persone, sia fisiche che giuridiche, iscritte nei rispettivi elenchi, saranno assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Art. 5.  
*Metodi di ottenimento del «Prosciutto di Sauris»*

§. 1  
Materia prima

La materia prima utilizzata per la preparazione del «Prosciutto di Sauris» I.G.P. è costituita da cosce suine fresche ottenute da suini figli di:

*a)* verri delle razze tradizionali Large White Italiana, Landrace Italiana e Duroc Italiana così come migliorate dal Libro genealogico italiano, in purezza o tra loro incrociate, e scrofe delle razze tradizionali Large White Italiana e Landrace Italiana, in purezza o tra loro incrociate;

*b)* verri delle razze tradizionali di cui alla lettera *a*) e scrofe meticce o di altri tipi genetici purché questi provengano da schemi di selezione e/o incrocio di razze Large White, Landrace e Duroc attuati con finalità compatibili con quelle del Libro genealogico italiano, per la produzione del suino pesante;

*c)* verri e scrofe di altri tipi genetici purché questi provengano da schemi di selezione e/o incrocio di razze Large White, Landrace e Duroc attuati con finalità compatibili con quelle del Libro genealogico italiano, per la produzione del suino pesante;

*d)* verri degli altri tipi genetici di cui alla lettera *c*) e scrofe delle razze tradizionali di cui alla lettera *a*).

Di seguito vengono esplicitati i requisiti genetici sopra espressi riportando le combinazioni genetiche ammesse e quelle non consentite:

Tipo genetico verro →	Large White Italiana	Landrace Italiana	Duroc Italiana	Incroci di LWI, LI, DI	Altro tipo genetico approvato (selezione o incrocio di LW, L, D)	Altro tipo genetico non approvato (non valutato o valutato non conforme)
Tipo genetico scrofa ↓						
Large White Italiana	V (a)	V (a)	V (a)	V (a)	V (d)	X
Landrace Italiana	V (a)	V (a)	V (a)	V (a)	V (d)	X
Incroci di LWI, LI	V (a)	V (a)	V (a)	V (a)	V (d)	X
Altre razze (Duroc, etc.)	X	X	X	X	X	X
Altro tipo genetico approvato (selezione o incrocio di LW, L, D)	V (b)	V (b)	V (b)	V (b)	V (c)	X
Altro tipo genetico non approvato (“meticce” non valutate)	V (b)	V (b)	V (b)	V (b)	X	X
Altro tipo genetico non approvato (non valutato o valutato non conforme)	X	X	X	X	X	X

V (...) = espressamente consentito dalla lettera (a, b, c, d) sopra riportata nel testo; X = non consentito; LW= Large White; LWI = Large White Italiana; L = Landrace; LI = Landrace Italiana; D = Duroc; DI = Duroc Italiana



La lista degli altri tipi genetici approvati viene periodicamente aggiornata e pubblicata dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Non sono in ogni caso ammessi:

a) suini portatori di caratteri antitetici, con particolare riferimento al gene responsabile della sensibilità agli stress [PSS (*Porcine Stress Syndrome*; sindrome dello stress suino)];

b) tipi genetici ed animali comunque ritenuti non conformi ai fini del presente disciplinare.

Ai sensi del presente disciplinare le tecniche di allevamento, gli alimenti consentiti, le loro quantità e modalità di impiego sono finalizzate ad ottenere un suino pesante tradizionale, obiettivo che deve essere perseguito nel tempo attraverso moderati accrescimenti giornalieri ed un'alimentazione conforme alla disciplina generale in vigore.

I suini sono avviati alla macellazione non prima che sia trascorso il non mese e non dopo che sia trascorso il quindicesimo mese dalla nascita. Il loro stato sanitario deve essere ottimo e come tale attestato dalla competente autorità sanitaria; ai fini del presente disciplinare dalla macellazione è escluso l'impiego di verri e scrofe, di carcasse non perfettamente dissanguate ovvero caratterizzate dalla presenza di miopatie conclamate [PSE (Pale, Soft, Exudative; pallida, soffice, essudativa) e DFD (Dark, Firm, Dry; scura, rigida, secca)] o di postumi evidenti di processi flogistici e traumatici.

Il peso della singola carcassa deve essere ricompreso nell'intervallo corrente tra kg 110,1 e kg 180,0.

Le carcasse ottenute dalla macellazione devono essere classificate come pesanti nelle forme previste dalla normativa vigente dell'Unione europea e appartenenti alle classi «U», «R», «O» del sistema ufficiale di valutazione della carnosità.

Il peso e la classificazione della singola carcassa devono essere rilevati al momento della macellazione.

Per la produzione del «Prosciutto di Sauris» I.G.P. la singola coscia deve rispettare i seguenti requisiti:

a) deve avere peso non inferiore a kg 12 e non superiore a kg 17;

b) dalla macellazione alla consegna non devono essere trascorsi più di cinque giorni computati a partire dalle ore ventiquattro del giorno di macellazione;

c) colore del magro: rosso-rosato, privo di microemorragie o di ematomi;

d) grasso: colore bianco, con superficie lisca e compatta e con uno spessore compreso fra cm 1,5 e cm 4, misurati verticalmente nella parte esterna della coscia, cotenna compresa, in corrispondenza della testa del femore;

e) rifilatura: per la preparazione delle cosce si procede sezionando dall'avanti all'indietro nella parte superiore, per un terzo della fascia alta, nel terzo inferiore del gluteo mediano, nel terzo superiore del gluteo superficiale, nella metà circa del lungo vasto e nella parte superiore del semimembranoso, con un taglio ad arco; il taglio deve essere arrotondato e netto, perpendicolare all'anca e, in armoniosa proporzione al peso della coscia, ribassato al centro della stessa da 5 a 9 centimetri, così come dai 6 ai 10 centimetri dalla testa del femore; nella parte mediale si disarticolano l'articolazione coscchio-femorale e si sezionano i muscoli trasversalmente, seguendo la linea seguita per il taglio esterno.

## §. 2

### Prime procedure di lavorazione delle cosce fresche: salatura

Le cosce suine fresche devono essere lavorate entro sei giorni dalla macellazione, previa eventuale sosta in una cella di refrigerazione a temperatura compresa tra -1 e +5 °C.

Per la salagione viene utilizzata una concia consistente in una miscela di sale marino o salgemma o una miscela dei due, associata a pepe ed aglio; non è consentito l'uso di conservanti. La concia è composta come segue:

Componente	Minimo %	Massimo %
Sale marino	0	99.5
Salgemma	0	99.5
Pepe	0.1	1.0
Aglio	0.1	0.5

1. Le cosce vengono eventualmente rifilate per correggere possibili imperfezioni del sezionamento e, poste su un piano orizzontale, vengono subite saline; la salatura consiste nell'aspersione della singola coscia con la concia, in modo che la stessa si depositi sia sulla cotenna che sulla porzione priva di cotenna del lato interno della coscia. Prima dell'aspersione con la concia, le cosce sono soggette a massaggi e sfregamenti, finalizzati a preordinare le migliori condizioni per una omogenea penetrazione della stessa.

2. Le cosce saline sono riposte in celle frigorifere dove sono mantenute in condizioni di temperatura variabile da +1 a +5 °C e umidità relativa compresa tra 65 e 98%.

3. La salagione avviene in tre fasi e si conclude entro ventuno giorni dall'inizio della prima salatura computati a partire dalle ore 24 del giorno di prima salatura. Al termine della prima e della seconda fase le cosce, estratte dalla cella, sono massaggiate, asperse con la concia di cui al punto 2 e riposte nuovamente nella cella alle condizioni indicate al punto 4.

4. Al termine della salagione le cosce vengono estratte dalla cella, ripulite dal sale e nuovamente massaggiate; esse vengono toelettate rifilando le eventuali eccedenze carnee superficiali prodotti nel corso della salagione e tagliando la porzione residua dell'articolazione mediale dell'anca che emerge dalla massa carnosa per effetto del sopravvenuto calo-peso; l'operazione di toelettatura deve essere eseguita prima dell'affumicatura.

## §. 3

### Apposizione del timbro e/o del dispositivo identificativo alternativo o sostitutivo

1. Prima dell'operazione di affumicatura su ogni singola coscia viene apposto un timbro a inchiostro indelebile o a fuoco recante l'indicazione di giorno, mese (in numeri romani) ed anno di inizio della lavorazione e l'indicazione del macello di provenienza. In sostituzione o in associazione al suddetto timbro sarà consentito l'utilizzo anche di altro dispositivo identificativo validato dall'organismo di controllo che assicuri e garantisca la tracciabilità e la rintracciabilità del «Prosciutto di Sauris».

2. Dopo la salagione sulle cosce munite del timbro è apposto il laccio con il quale saranno successivamente appese sul piano verticale.

3. Il timbro è costituito dalle forme seguenti:

01 XX 01 <sup>a</sup>
1 <sup>b</sup>

#### Legenda:

a – Data inizio salagione (gg mm aa)

b – Indicazione macello di provenienza

## §. 4

### Fasi di lavorazione successive all'apposizione del timbro e/o del dispositivo identificativo alternativo o sostitutivo

1. Le fasi di lavorazione del «Prosciutto di Sauris» I.G.P. successive alla salagione sono le seguenti:

pre-riposo;

riposo;

affumicatura;

asciugamento;

stagionatura.

2. Pre-riposo: le cosce sono poste in una cella a condizioni di temperatura comprese tra +1 e +5°C e di umidità relativa compresa tra 45 e 90%, per un periodo variabile da dieci a venti giorni computati a partire dalle ore 24 del giorno di inizio della fase.

3. Riposo: le cosce sono poste in una cella a condizioni di temperatura comprese tra +2 e +7°C e di umidità relativa compresa tra 45 e 90% per un periodo di almeno 60 giorni computati a partire dalle ore 24 del giorno di inizio della fase. Prima della fine del riposo, qualora le cosce presentino formazioni superficiali prodotti durante la salagione e per effetto delle successive lavorazioni finalizzate alla disidratazione delle carni, possono essere sottoposte a un lavaggio.



4. Affumicatura: ultimata la fase del riposo, le cosce vengono collocate in appositi ambienti dove ha luogo l'affumicatura. Il fumo è prodotto dalla combustione di legna di faggio in speciali caminetti collocati all'esterno dell'ambiente di affumicatura ed è convogliato in canalizzazioni che lo distribuiscono attraverso il pavimento del locale. I locali devono essere muniti di camini per l'uscita del fumo. Il procedimento di affumicatura ha una durata complessiva massima di 72 ore, nel corso delle quali il fumo viene immesso nei locali per un tempo non superiore alle 60 ore complessive. La sala di affumicatura è mantenuta a temperatura compresa tra +15 e +22 °C e umidità relativa variabile tra il 50 e il 90%. Per la produzione del fumo è vietata la combustione di segatura o di legno di essenza diversa dal faggio.

5. Asciugamento: ultimata l'affumicatura, il prodotto viene mantenuto negli stessi locali o in locali diversi a temperature comprese tra +15 e +22°C, in condizioni di umidità relativa variabile tra il 50 e il 90% per un ulteriore periodo non superiore a quattordici giorni computati a partire dalle ore 24 del giorno di fine affumicatura.

6. Stagionatura: dopo l'asciugamento, i prosciutti vengono trasferiti nei saloni dove ha luogo la stagionatura. Tali ambienti sono caratterizzati dalla presenza di finestre, finalizzate ad assicurare sia la ventilazione naturale che il ricambio dell'aria. La stagionatura avviene a condizioni di temperatura comprese tra i +16 ed i +22°C, con umidità relativa compresa tra 50 e 90%. I saloni di stagionatura devono essere muniti di attrezzi idonei a mantenere il giusto equilibrio e le caratteristiche termo-igrometriche sopraccitate proprie dell'ambiente tenendo conto dei fattori climatici presenti nella zona di produzione. Nel corso della stagionatura i prosciutti sono sottoposti alle seguenti operazioni:

a) stuccatura: la stuccatura si esegue mediante l'applicazione sulle fessurazioni originate durante la fase di asciugatura di uno strato di impasto avente la seguente composizione:

Componente	Minimo %	Massimo %
Sugna suina	48	80
Farina di cereali	0	5
Sale	1	2
Pepe	1	30

b) lavaggio: può essere eseguito prima di ogni sugnatura, mediante l'impiego di acqua applicata a pressione per ripulire la porzione superficiale del prosciutto;

c) sugnatura: la sugnatura si esegue durante la stagionatura mediante l'applicazione sulla porzione superficiale priva di cotenna di uno strato di impasto avente la seguente composizione:

Componente	Minimo %	Massimo %
Sugna suina	48	75
Farina di cereali	20	50
Sale	1	2
Pepe	0	15

La stagionatura termina alla concorrenza di un periodo minimo di quattrocento giorni, computati partendo dal giorno di prima salatura.

### §. 5 Apposizione del logo e/o del dispositivo identificativo alternativo o sostitutivo

1. Sui prosciutti che presentano i requisiti di conformità previsti dal presente disciplinare è apposto il logo dell'I.G.P. mediante timbro a fuoco riprodotto sulla cotenna; tali prosciutti sono messi in commercio con la designazione «Prosciutto di Sauris» I.G.P. In sostituzione o in associazione al timbro a fuoco del logo dell'I.G.P. sarà consentito l'utilizzo di altro dispositivo identificativo validato dall'organismo di controllo che garantisca l'identificazione del «Prosciutto di Sauris» I.G.P.

2. Le operazioni di disossatura, sezionamento, affettamento e confezionamento del «Prosciutto di Sauris» I.G.P. sono effettuate in laboratori situati nel Comune di Sauris, al fine di garantire al consumatore le caratteristiche peculiari del prodotto ed in particolare quelle relative al sapore e all'odore di affumicato tipico del «Prosciutto di Sauris».

3. Il «Prosciutto di Sauris» I.G.P. può essere successivamente confezionato nelle forme descritte all'art. 2. Ogni singola confezione deve recare il logo dell'I.G.P. come descritto all'art. 7.

### Art. 6. *Legame con l'ambiente*

Il territorio del Comune di Sauris è posto nella parte occidentale delle Alpi Carniche, a un'altezza superiore ai 900 m sul livello del mare ed è costituito da una tipica conca circondata da montagne alte oltre i 2.000 m. L'ambiente nel quale viene ottenuto caratterizza fortemente il «Prosciutto di Sauris» I.G.P. Rispetto al territorio della Carnia a cui appartiene, Sauris presenta caratteristiche climatiche peculiari. Nella zona, infatti, ci sono precipitazioni piovose inferiori ai 1.600 mm. che invece costituiscono le medie della Carnia. La conformazione orografica e l'esposizione consentono una bassa variabilità climatica con rare giornate di freddo intenso durante l'inverno, in cui le temperature medie sono comprese fra -2°C e +4°C, e ancor più rare giornate estive di caldo afoso, in cui le temperature medie sono comprese fra 12°C e 18°C. La ventilazione è costante tutto l'anno. La parziale disidratazione dei prosciutti durante la stagionatura è determinata dalle brezze che spirano verso monte di giorno e nella direzione contraria durante la notte, influenzate dal bacino artificiale presente nella valle e realizzato nel 1948. Le condizioni igroscopiche create dal microclima tipico della valle di Sauris, favoriscono lo sviluppo sulla superficie del prodotto, di muffe che assicurano lo raggiungimento delle caratteristiche organolettiche tipiche del «Prosciutto di Sauris» I.G.P. quali il sapore e l'odore. La vallata di Sauris è quasi interamente ricoperta da boschi di conifere e di latifoglie; fra queste assume particolare importanza la presenza del faggio fra le specie autoctone, che grazie al basso contenuto di resine e alla larga diffusione è utilizzato da sempre per l'affumicatura. Ai fattori naturali, si somma l'intervento dell'uomo per la produzione del «Prosciutto di Sauris» I.G.P., che influenza, in modo determinante, la sua qualità e la sua reputazione. La tecnica di produzione del «Prosciutto di Sauris» I.G.P., infatti, è legata alla tradizione delle popolazioni germaniche di lavorare e conservare, attraverso l'affumicatura, la carne e le cosce suine. In questa vallata, si insediarono, nel secolo XIII, genti provenienti dalla Carinzia e dal Tirolo che hanno saputo usare e mantenere le usanze, durante i secoli. Emerge nell'ambito del processo di produzione del «Prosciutto di Sauris» I.G.P. il metodo dell'affumicatura che veniva e viene tutt'oggi effettuata con le stesse modalità, proprio per assicurare al prodotto le caratteristiche inconfondibili per le quali è conosciuto e apprezzato anche al di fuori dei confini regionali e nazionali. A testimonianza dell'importanza del fattore umano, nell'ottenimento del «Prosciutto di Sauris» I.G.P., si ricorda come tale prodotto sia il risultato dell'incontro di due popolazioni e, quindi, di due culture e di due tradizioni agroalimentari. Quella friulana che utilizza il sale per la produzione di prosciutto; quella germanica che utilizza l'affumicatura. La produzione fu dapprima familiare e la vendita del «Prosciutto di Sauris» I.G.P. avveniva nella fiera di San Martino dell'11 novembre, dove veniva portato a piedi e barattato. A partire dalla fine della Seconda guerra mondiale, compaiono laboratori artigianali prima e industriali dopo, che continuano l'attività gettando le basi del definitivo successo di questo prodotto che è continuato fino a oggi. Gli stabilimenti che possono eseguire le elaborazioni previste dal presente disciplinare sono ubicati ad un'altitudine non inferiore a 1.000 metri s.l.m., ove esiste un equilibrato microclima dovuto alla conformazione orografica a catino della valle e all'orientamento lungo la direttrice est-ovest che favorisce, con una ventilazione costante nel tempo ed una giusta esposizione, la presenza di una bassa variabilità climatica durante l'anno. Tale microclima, reso possibile dalla presenza di un vasto bacino artificiale situato a 900 metri s.l.m., permette la parziale disidratazione del «Prosciutto di Sauris» I.G.P. e lo sviluppo di muffe superficiali indispensabili alla maturazione e alla caratterizzazione organolettica del prodotto.

### Art. 7. *Elementi idonei a designare e ad etichettare il prodotto*

7.1 La designazione dell'indicazione geografica protetta «Prosciutto di Sauris» deve essere riportata in lingua italiana e deve essere apposta sull'etichetta in caratteri chiari e indelebili, nettamente distinguibili da ogni altra scrittura che compare in etichetta; essa deve essere immediatamente seguita dalla menzione «Indicazione geografica protetta» e/o dalla sigla I.G.P. È vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non esplicitamente prevista. È tuttavia consentito l'utilizzo di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati purché non abbiano significato laudativo o tali da trarre in inganno il consumatore.



7.2 Il logo dell'indicazione geografica protetta sotto riportato:



rappresenta la scritta Sauris di colore giallo (carattere: Goudy – Extra Bold; colore: Pantone 109) al di sopra della quale compaiono sul lato sinistro un profilo montano di colore bianco in forma stilizzata e sul lato destro due abeti stilizzati di colore verde (colore: Pantone 354). Sotto la scritta vi è la rappresentazione stilizzata di due onde di colore celeste (colore: Pantone 3255) riferite all'esistente lago di Sauris. Quanto descritto è racchiuso all'interno di un ovale blu (colore: Pantone Reflex Blue) contornato da un bordo verde (colore: Pantone 354).

7.3 Il logo dell'IGP è obbligatoriamente riprodotto su etichette, confezioni e vesti grafiche in genere per tutti i prodotti confezionati, con la prescrizione che la base misuri almeno 20 mm e il rapporto base/altezza sia pari a 1,5.

7.4 L'apposizione sulla medesima veste grafica del simbolo dell'UE dell'IGP di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2025/26 e successive modificazioni è obbligatoria.

**26A00625**

## MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 21 gennaio 2026.

**Liquidazione coatta amministrativa della «Muse cooperativa sociale in liquidazione», in Bologna e nomina del commissario liquidatore.**

### IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle Imprese e del Made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista l'istanza con la quale l'Associazione generale cooperative italiane ha chiesto che la società «Muse cooperativa sociale in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2023, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 49.342,00, si riscontra una massa debitoria di euro 409.900,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 389.111,00;


Considerato che in data 17 giugno 2024 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati e che il legale rappresentante ha comunicato formalmente la propria rinuncia alla presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Vista la terna di professionisti che l'Associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla Direzione generale servizi di vigilanza sulla terna delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano presenti nell'elenco di cui al punto 1, lettera *a*) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessità alla procedura, come disposto dall'art. 4 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato designato dalla Direzione generale servizi di vigilanza, tenuto conto delle tre professionalità indicate, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dall'associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, nell'ambito dei professionisti presenti nella banca dati di cui al punto 1, lettere *a), c) e d)* della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in ottemperanza ai criteri di selezione citati nel punto 1, lettera *f)* della predetta direttiva;



Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Muse cooperativa sociale in liquidazione», con sede in Bologna (BO) (codice fiscale 03357171200), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Francesca Marianna Latino, nata a Maglie (LE) il 10 aprile 1980 (codice fiscale LTNFNC90D50E815L), domiciliata in Parma (PR), piazzale Santa Croce n. 7.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 21 gennaio 2026

*Il Ministro: URSO*

26A00549

DECRETO 21 gennaio 2026.

**Liquidazione coatta amministrativa della «Orione società cooperativa sociale onlus in liquidazione», in Torino e nomina del commissario liquidatore.**

#### IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «Orione società cooperativa sociale onlus in liquidazione», con sede in Torino, sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, e dalla situazione patrimoniale al 30 settembre 2019, allegata al verbale di revisione, che evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza, in quanto la società presenta un patrimonio netto negativo di euro -34.879,00 ed è impossibilitata a far fronte alle obbligazioni assunte;

Considerato che il grado di insolvenza è rilevabile, altresì, dal mancato pagamento di mensilità stipendiali e TFR;

Considerato che in data 7 giugno 2021 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Vista la terna di professionisti che l'associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;


Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla Direzione generale servizi di vigilanza sulla terna delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano presenti nell'elenco di cui al punto 1, lettera *a*), della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessità alla procedura, come disposto dall'art. 4 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato designato dalla Direzione generale servizi di vigilanza, tenuto conto delle tre professionalità indicate, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dall'associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, nell'ambito dei professionisti presenti nella banca dati di cui al punto 1, lettere *a*, *c* e *d*), della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in ottemperanza ai criteri di selezione citati nel punto 1, lettera *f*), della predetta direttiva;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Orione società cooperativa sociale onlus in liquidazione», con sede in Torino (TO) (codice fiscale 09318590016), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.



2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Matteo Rellecke Nasi, nato a Mondovì (CN) il 22 aprile 1980 (codice fiscale RLLMTT80D-22F351O), domiciliato in Torino (TO), via Assietta n. 7.

#### Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 21 gennaio 2026

*Il Ministro: URSO*

26A00550

DECRETO 21 gennaio 2026.

#### Liquidazione coatta amministrativa della «Opera Mea società cooperativa sociale a r.l.», in Chivasso e nomina del commissario liquidatore.

#### IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Visto l'articolo 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Viste le risultanze della revisione della Confederazione cooperative italiane, conclusa con la proposta di adozione del provvedimento di sostituzione dei liquidatori *ex art. 2545-octiesdecies* del codice civile nei confronti della società cooperativa «Opera Mea società cooperativa sociale a r.l.», con sede Chivasso (TO);

Vista l'istruttoria effettuata dalla competente Divisione IV della Direzione generale servizi di vigilanza, dalla quale sono emersi gli estremi per l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa *ex art. 2545-terdecies* del codice civile;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2024, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto a fronte di un attivo circolante di euro 30.032,00, si riscontrano debiti esigibili entro l'esercizio successivo di euro 287.826,00 ed un patrimonio netto negativo di euro -247.291,00;

Considerato che in data 4 aprile 2025 è stato assolto l'obbligo di cui all'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Vista la terna di professionisti che l'associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla Direzione generale servizi di vigilanza sulla terna delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano presenti nell'elenco di cui al punto 1, lettera *a*), della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessità alla procedura, come disposto dall'articolo 4 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato designato dalla Direzione generale servizi di vigilanza, tenuto conto delle tre professionalità indicate, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dall'associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, nell'ambito dei professionisti presenti nella banca dati di cui al punto 1, lettere *a*, *c* e *d*), della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in ottemperanza ai criteri di selezione citati nel punto 1, lettera *f*), della predetta direttiva;

Decreta:

#### Art. 1.

1. La società cooperativa «Opera Mea società cooperativa sociale a r.l.», con sede Chivasso (TO) (codice fiscale 12275980014), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'articolo 2545-*terdecies* del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Vincenzo Cucco, nato a Caserta (CE) il 24 maggio 1966 (codice fiscale CCCVCN66E24B963X), domiciliato in Torino (TO), via S. Francesco da Paola n. 12.



## Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 21 gennaio 2026

*Il Ministro:* URSO

26A00555

DECRETO 4 febbraio 2026.

**Annnullamento del decreto 29 marzo 2023 di scioglimento della «Arce Prima società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», in Campomarino, senza nomina del commissario liquidatore.**

**IL DIRETTORE GENERALE  
SERVIZI DI VIGILANZA**

Visto l'art. 45, comma 1, della Costituzione;

Visto le disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, art. 223-*septiesdecies*;

Visto l'art. 21-*nonies* della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 28, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) che radica nel «Ministero delle imprese e del made in Italy» la funzione di vigilanza ordinaria e straordinaria sulle cooperative;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 ottobre 2023, n. 173 e n. 174, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con i quali sono stati adottati, rispettivamente, il «Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle imprese e del made in Italy e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance» e il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 20 febbraio 2024 al n. 267, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visto il decreto ministeriale 11 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 28 febbraio 2024 al n. 303, recante la graduazione degli uffici dirigenziali di livello non generale di questo Ministero;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri datato 29 dicembre 2023, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 31 gennaio 2024, n. 203, con cui è stato conferito l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direttore generale della Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy - Dipartimento per i servizi interni, finanziari, territoriali e di vigilanza al dott. Giulio Mario Donato a decorrere dal 1° gennaio 2024;

Visto il decreto direttoriale 27 marzo 2025, ammesso alla registrazione della Corte dei conti in data 9 maggio 2025, n. 713, concernente il conferimento al dott. Antonio Fabio Gioia dell'incarico di direzione della Divisione V «Scioglimenti, gestioni commissariali e altri provvedimenti a effetto sanzionatorio degli enti cooperativi» della Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy a decorrere dal 1° aprile 2025;

Richiamato il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 4 gennaio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 20 del 26 gennaio 2000, con il quale, l'ufficio competente *pro tempore* ha disposto lo scioglimento della società cooperativa «Arce Prima società cooperativa edilizia a responsabilità limitata» (codice fiscale 91000210707), con sede legale in Campomarino (CB), ai sensi ex art. 2544 del codice civile (ora art. 2545-*septiesdecies* del codice civile), con contestuale nomina del dott. Mario Selvaggio nella carica di commissario liquidatore;

Visto il decreto direttoriale 29 marzo 2023 del MIT, con il quale sono state poste in scioglimento ai sensi dell'art. 223-*septiesdecies* disp. att. e trans. del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, le società cooperative richiamate nel relativo elenco tra cui la già menzionata società «Arce Prima società cooperativa edilizia a responsabilità limitata»;


Dato atto che, in esecuzione del menzionato provvedimento, è stata eseguita, in data 22 giugno 2023, dal competente ufficio camerale la cancellazione dal registro imprese, della «Arce Prima società cooperativa edilizia a responsabilità limitata»;

Preso atto che tale suddetta cancellazione costituisce causa ostativa per il commissario liquidatore della relativa procedura liquidatoria, già avviata dell'allora competente Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nello svolgimento del regolare espletamento della procedura stessa da parte del medesimo così come da questi segnalato;

Ritenuto necessario provvedere all'annullamento d'ufficio, in ragione di pubblico interesse e in funzione di autotutela amministrativa, del decreto direttoriale 29 marzo 2023, per la parte inerente la società «Arce Prima società cooperativa edilizia a responsabilità limitata»;

Ritenuto di dover rivalutare la decisione assunta in sede di adozione del provvedimento di scioglimento alla luce degli elementi istruttori che, non noti in sede decisoria, si ritiene abbiano rilevanza essendo suscettibili di modificare l'orientamento decisionale originariamente assunto;

Ravvisata la necessità, alla luce delle motivazioni sopra esposte, di far venir meno, *ex tunc*, gli effetti del già menzionato decreto direttoriale 29 marzo 2023, per la



parte inerente alla «Arce Prima società cooperativa edilizia a responsabilità limitata» provvedendo, per ragioni di pubblico interesse e ai fini di autotutela amministrativa, al parziale annullamento d'ufficio dello stesso;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto direttoriale 29 marzo 2023, di scioglimento per atto d'autorità, senza nomina di commissario liquidatore, è annullato con effetti *ex tunc*, per ragioni di pubblico interesse e ai fini di autotutela amministrativa, ai sensi dell'art. 21-*nonies* della legge n. 241/1990, limitatamente a quanto ivi disposto per la parte relativa alla

«Arce Prima società cooperativa edilizia a responsabilità limitata» (codice fiscale 91000210707), con sede legale in Campomarino (CB).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nonché notificato all'interessato e alle altre amministrazioni competenti.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 4 febbraio 2026

*Il direttore generale:* DONATO

26A00613

## DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

### COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

DELIBERA 10 febbraio 2026.

**Disposizioni in materia di comunicazione politica, tribune, messaggi autogestiti e informazione della società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale in relazione alla campagna per il referendum popolare confermativo indetto per i giorni 22 e 23 marzo 2026.** (Documento n. 13).

(*Testo approvato dalla Commissione  
nella seduta del 10 febbraio 2026*)

#### LA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

Premesso, che con decreto del Presidente della Repubblica del 13 gennaio 2026, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 10 del 14 gennaio 2026, è stato indetto per i giorni 22 e 23 marzo 2026 un *referendum* popolare confermativo del testo della legge costituzionale concernente «Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare» approvato dal Parlamento e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 253 del 30 ottobre 2025;

Considerato che, con decreto del Presidente della Repubblica del 7 febbraio 2026, recante «Precisazione del quesito del *referendum* popolare confermativo della legge costituzionale recante: «Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 febbraio 2026, n. 31, il *referendum* popolare confermativo già indetto con il decreto del 13 gennaio 2026 si terrà sul seguente quesito, come riformulato dall'Ufficio centrale per il *referendum* della Corte suprema di cassazione in data 6 febbraio 2026: «Approvate il testo della legge di revisione

degli artt. 87, decimo comma, 102, primo comma, 104, 105, 106, terzo comma, 107, primo comma, e 110 della Costituzione approvata dal Parlamento e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 ottobre 2025 con il titolo “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare”»;


Visto il decreto-legge 27 dicembre 2025, n. 196, recante «Disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2026», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 27 dicembre 2025, in corso di conversione presso il Parlamento, e in particolare all'art. 1, comma 1, che mira a estendere la durata della votazione anche per l'anno 2026, al fine di contrastare il crescente fenomeno dell'astensionismo, agevolando la maggiore partecipazione possibile dei cittadini alle consultazioni elettorali e referendarie, in un'ottica di rafforzamento del processo democratico e della rappresentatività delle istituzioni;

Visti, quanto alla potestà di rivolgere indirizzi generali alla RAI e di disciplinare direttamente le «Tribune», gli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista, quanto alla potestà di dettare prescrizioni atte a garantire l'accesso alla programmazione radiotelevisiva, in condizioni di parità, la legge 22 febbraio 2000, n. 28 e successive modificazioni e integrazioni, in particolare gli articoli 2, 3, 4 e 5;

Visti quanto alla tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e dell'apertura alle diverse forze politiche nel sistema radiotelevisivo, nonché alla tutela delle pari opportunità tra uomini e donne, l'art. 4 del testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi, approvato con decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, nonché gli atti di indirizzo approvati dalla Commissione, in particolare, il 13 febbraio e il 30 luglio 1997, nonché l'11 marzo 2003;

Vista la legge 25 maggio 1970, n. 352, recante norme sui *referendum* previsti dalla Costituzione e sull'iniziativa legislativa del popolo;



Considerata l'opportunità che la concessionaria pubblica garantisca la più ampia informazione e conoscenza sul quesito referendario, anche nelle trasmissioni che non rientrano nei generi della comunicazione e dei messaggi politici;

Consultata l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e tenuto conto della relativa delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, recante «Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relativa alla campagna per il *referendum* popolare confermativo relativo al testo della legge costituzionale recante "Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare", indetto per i giorni 22 e 23 marzo 2026», con particolare riferimento all'attività di monitoraggio e modalità di contraddittorio nonché ai criteri di valutazione;

Considerata la prassi pregressa e i precedenti di proprie deliberazioni riferite alla disciplina di analoghi periodi, nonché l'esperienza applicativa di tali disposizioni;

#### Dispone

nei confronti della RAI Radiotelevisione italiana, società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, come di seguito:

#### Art. 1.

##### *Ambito di applicazione e disposizioni comuni a tutte le trasmissioni*

1. Le disposizioni di cui al presente provvedimento si riferiscono alla consultazione referendaria del 22 e del 23 marzo 2026 in premessa e si applicano su tutto il territorio nazionale. Ove non diversamente previsto, esse hanno effetto dal giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* e cessano di avere efficacia il giorno successivo alla consultazione.

2. Considerata la particolare importanza della consultazione referendaria del 22 e del 23 marzo 2026, avente ad oggetto la legge di revisione dell'ordinamento della Repubblica approvata dalle Camere, ai sensi dell'art. 138 della Costituzione, il servizio pubblico radiotelevisivo fornisce la massima informazione possibile, conformandosi con particolare rigore ai criteri di tutela del pluralismo, completezza, imparzialità, indipendenza, parità di trattamento tra diversi soggetti politici e opposte indicazioni di voto, sulle materie oggetto del *referendum*, al fine di consentire al maggior numero di ascoltatori di averne una adeguata conoscenza.

3. In tutte le trasmissioni che, ai sensi e con i limiti del presente provvedimento, operano riferimenti alle materie proprie del *referendum*, gli spazi sono ripartiti in due parti uguali fra le opposte indicazioni di voto, ovvero fra i favorevoli e i contrari al quesito.

4. In caso di coincidenza territoriale e temporale, anche parziale, della campagna elettorale di cui alla presente delibera con altre consultazioni elettorali, saranno applicate le disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, relative a ciascun tipo di consultazione.

#### Art. 2.

##### *Tipologia della programmazione RAI durante la campagna referendaria*

1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento la programmazione radiotelevisiva della RAI in riferimento alla consultazione referendaria del 22 e del 23 marzo 2026 ha luogo esclusivamente tramite:

*a)* la comunicazione politica effettuata mediante forme di contraddittorio, confronti e tribune referendarie, previste dagli articoli 5 e 6 della presente delibera, nonché eventuali ulteriori trasmissioni televisive e radiofoniche autonomamente disposte dalla RAI.

Queste devono svolgersi nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 1, comma 2, tra i soggetti aventi diritto ai sensi del successivo art. 3;

*b)* messaggi politici autogestiti relativi alle materie proprie del *referendum*, ai sensi dell'art. 7 della presente delibera;

*c)* l'informazione, assicurata, secondo i principi di cui all'art. 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e successive modificazioni e integrazioni e con le modalità previste dall'art. 8 della presente delibera, mediante i telegiornali, i giornali radio, i notiziari, i programmi di approfondimento e ogni altro programma di contenuto informativo. Questi ultimi, qualora si riferiscano specificamente alle materie proprie del *referendum*, devono essere ricondotti alla responsabilità di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'art. 35 del testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi, approvato con decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208;

*d)* le ulteriori trasmissioni di comunicazione politica, eventualmente disposte dalla RAI, diverse dalle tribune, si conformano alle disposizioni di cui al presente articolo, in quanto applicabili.

2. In tutte le trasmissioni radiotelevisive diverse da quelle di comunicazione politica, dai messaggi politici autogestiti e dai programmi di informazione ricondotti sotto la responsabilità di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi di legge, non è ammessa, ad alcun titolo, la presenza di esponenti politici o di persone chiaramente riconducibili ai soggetti politici di cui all'art. 3 e non possono essere trattati temi che riguardino vicende o fatti legati alle tematiche del *referendum*. In tali trasmissioni è vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni di voto o manifestare le proprie preferenze di voto relative al *referendum*.

3. Dal giorno della messa in onda del primo contenuto relativo alla disciplina in oggetto, la RAI si impegna ad aprire una relativa sezione in evidenza sul portale Raiplay ove saranno inseriti gli *spot* illustrativi delle modalità di voto, i programmi di comunicazione politica e i messaggi politici autogestiti, relativi alla predetta consultazione referendaria.

#### Art. 3.

##### *Soggetti legittimati alle trasmissioni*

1. Alle trasmissioni che trattano materie proprie del *referendum* possono prendere parte:

*a)* i delegati di ciascun quinto dei componenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati firmatari della richiesta di *referendum*, ai sensi degli articoli



138 della Costituzione e 6 della legge 25 maggio 1970, n. 352. La loro partecipazione alle trasmissioni è soggetta alle modalità e alle condizioni di cui al presente provvedimento;

*b)* i promotori della raccolta delle firme della richiesta referendaria, ai sensi dell'art. 138, secondo comma, della Costituzione, che non siano delegati dei componenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati ai sensi della lettera *a*;

*c)* le forze politiche che costituiscano gruppo in almeno un ramo del Parlamento nazionale ovvero che abbiano eletto con proprio simbolo un deputato al Parlamento europeo. La loro partecipazione alle trasmissioni è soggetta alle modalità e alle condizioni di cui al presente provvedimento;

*d)* le forze politiche, diverse da quelle di cui alla lettera *c*), oggettivamente riferibili a una delle minoranze linguistiche indicate dall'art. 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, e che hanno eletto, con un proprio simbolo, almeno un rappresentante nel Parlamento nazionale. La loro partecipazione alle trasmissioni è soggetta alle modalità e alle condizioni di cui al presente provvedimento;

*e)* il gruppo misto della Camera dei deputati e il gruppo misto del Senato della Repubblica, i cui rispettivi presidenti individuano, d'intesa fra loro, secondo criteri che contemplino le esigenze di rappresentatività con quelle di pariteticità, le forze politiche diverse da quelle di cui alle lettere *c*) e *d*), che di volta in volta rappresentano i due gruppi. La loro partecipazione alle trasmissioni è soggetta alle modalità e alle condizioni di cui al presente provvedimento;

*f)* i comitati, le associazioni e gli altri organismi collettivi, comunque denominati, rappresentativi di forze sociali e politiche di rilevanza nazionale, diverse da quelle riferibili ai soggetti di cui alle lettere precedenti. Tali organismi devono avere un interesse obiettivo e specifico sui temi propri del *referendum*, rilevabile anche sulla base dei rispettivi statuti e delle motivazioni allegate alla richiesta di partecipazione, che deve altresì contenere una esplicita indicazione di voto. La loro partecipazione alle trasmissioni è soggetta alle condizioni e ai limiti di cui al presente provvedimento.

2. I soggetti di cui al comma 1, lettere *a*), *c*), *d*) ed *e*) chiedono alla Commissione, entro i cinque giorni non festivi successivi alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente provvedimento, di partecipare alle trasmissioni, indicando se il loro rappresentante sosterrà la posizione favorevole o quella contraria sul quesito referendario, ovvero se sono disponibili a farsi rappresentare di volta in volta da sostenitori di entrambe le opzioni di voto.

3. I soggetti di cui al comma 1, lettera *f*), devono essersi costituiti come organismi collettivi entro cinque giorni non festivi successivi alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente provvedimento. Entro i medesimi cinque giorni essi chiedono alla Commissione esclusivamente mediante invio a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo [commvigilanzarai@pec.senato.it](mailto:commvigilanzarai@pec.senato.it) di partecipare alle trasmissioni con un rappresentante, indicando se si dichiareranno favorevoli o contrari al quesito referendario.

4. La rilevanza nazionale dei soggetti di cui al comma 1, lettera *f*), il loro interesse obiettivo e specifico ai temi oggetto della richiesta referendaria, nonché la sussistenza delle altre condizioni indicate dal presente articolo sono valutati dalla Commissione secondo la procedura di cui all'art. 11, comma 2 della presente delibera. La comunicazione degli esiti delle valutazioni avviene per posta elettronica certificata.

#### Art. 4.

##### *Illustrazione del quesito referendario e delle modalità di votazione*

1. La RAI cura dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni l'illustrazione delle materie proprie del quesito referendario attraverso programmi radiofonici, televisivi e multimediali in modo esaustivo, plurale, imparziale e con linguaggio accessibile a tutti. Informa altresì sulla data e sugli orari della consultazione nonché sulle modalità di votazione, ivi comprese le speciali modalità di voto previste per gli elettori che non hanno accesso ai seggi elettorali; i programmi sono trasmessi sottotitolati e nella lingua dei segni, fruibile alle persone non udenti, e sono organizzati in modo da evitare confusione con quelli riferiti ad altre elezioni.

2. I programmi di cui al presente articolo, realizzati con caratteristiche di *spot* autonomo, sono trasmessi entro sette giorni dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni, alla Commissione, che li valuta con le modalità di cui al successivo art. 11, comma 2, entro i successivi sette giorni.

#### Art. 5.


##### *Tribune referendarie e trasmissioni di comunicazione politica*

1. La RAI predispone e trasmette in rete nazionale uno o più cicli di tribune riservate ai temi propri del quesito referendario, televisive e radiofoniche, privilegiando il contraddittorio tra le diverse intenzioni di voto, alle quali prendono parte:

*a)* i delegati di cui all'art. 3, comma 1, lettera *a*) in modo da garantire la parità di condizioni e in rapporto all'esigenza di ripartire gli spazi in due parti uguali fra le opposte indicazioni di voto; la loro partecipazione non può aver luogo se non dopo che essi abbiano dichiarato la loro posizione rispetto al quesito referendario;

*b)* i promotori della raccolta delle firme della richiesta referendaria, ai sensi dell'art. 138, secondo comma, della Costituzione, che non siano delegati dei componenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati ai sensi della lettera *a*);

*c)* le forze politiche di cui all'art. 3, comma 1, lettere *c*), *d*) ed *e*) in modo da garantire la parità di condizioni e in rapporto all'esigenza di ripartire gli spazi in due parti uguali fra le opposte indicazioni di voto; la loro partecipazione non può aver luogo se non dopo che esse abbiano dichiarato la loro posizione rispetto al quesito referendario;



d) i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera f), tenendo conto degli spazi disponibili in ciascuna tribuna, anche in relazione all'esigenza di ripartire tali spazi in due parti uguali tra i favorevoli e i contrari al quesito.

2. I programmi di cui al presente articolo non possono essere trasmessi nel giorno precedente il voto e fino a chiusura dei seggi.

3. Ai programmi di cui al presente articolo non possono prendere parte persone che risultino candidate in concomitanti competizioni elettorali. Nei medesimi programmi non può farsi alcun riferimento a competizioni elettorali in corso.

4. Nei programmi di cui al presente articolo, prendono parte per ciascuna delle indicazioni di voto non più di tre persone.

5. I programmi di cui al presente articolo sono trasmessi su tutte le reti generaliste diffuse in ambito nazionale, televisive e radiofoniche, nelle fasce orarie di maggiore ascolto, preferibilmente prima o dopo i principali notiziari. Quelli trasmessi per radio possono avere le particolarità che la specificità del mezzo rende necessarie o opportune, ma devono comunque conformarsi quanto più possibile alle trasmissioni televisive. L'eventuale rinuncia o assenza di un aente diritto non pregiudica la facoltà degli altri soggetti a intervenire, anche nella medesima trasmissione o confronto, ma non determina un accrescimento del tempo loro spettante. Nelle relative trasmissioni è fatta menzione di tali rinunce o assenze. In ogni caso, il tempo complessivamente a disposizione dei soggetti che hanno preventivamente espresso una indicazione di voto uguale a quella del soggetto eventualmente assente deve corrispondere al tempo complessivamente a disposizione dei soggetti che esprimono opposta indicazione di voto. Le tribune sono trasmesse dalle sedi RAI di norma in diretta; l'eventuale registrazione, purché effettuata nelle ventiquattro ore precedenti l'inizio della messa in onda contestualmente per tutti i soggetti che prendono parte alla tribuna, deve essere concordata con i soggetti che prendono parte alle trasmissioni. Qualora le tribune non siano riprese in diretta, il conduttore ha l'obbligo, all'inizio della trasmissione, di dichiarare che si tratta di una registrazione.

6. Le ulteriori modalità di svolgimento delle tribune sono delegate alla direzione di RAI Parlamento, che riferisce alla Commissione tutte le volte che lo ritiene necessario o che ne viene fatta richiesta. Si applicano in proposito le disposizioni di cui al successivo art. 11.

7. In ogni caso la ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica nei confronti dei soggetti politici aventi diritto deve essere effettuata su base settimanale, garantendo l'applicazione dei principi di uguaglianza, equità e di parità di trattamento nell'ambito di ciascun periodo di due settimane di programmazione. Nell'ultima settimana precedente la consultazione la RAI è invitata ad intensificare la verifica del rispetto dei criteri di cui al precedente art. 2, comma 1, lettera a), garantendo un più efficace e tempestivo riequilibrio di eventuali situazioni di disparità in relazione all'imminenza della consultazione. Ove ciò non sia possibile, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni valuta la possibilità di una tempestiva applicazione, nei confronti della rete su cui è avvenuta la

violazione, delle sanzioni previste dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28 e successive modificazioni e integrazioni, e dall'art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

8. La ripartizione degli aenti diritto nelle trasmissioni di cui al presente articolo ha luogo mediante sorteggio a cui possono assistere i rappresentanti designati dei soggetti aventi diritto, e per il quale la RAI può proporre criteri di ponderazione.

#### Art. 6.

##### *Confronti*

1. La RAI trasmette confronti, anche in orari di massimo ascolto negli ultimi dieci giorni, tra i soggetti di cui all'art. 3, in numero uguale per ciascuna indicazione di voto, in condizioni di parità di tempo, di parola e di trattamento, avendo cura di evitare la sovrapposizione oraria con altri programmi delle reti generaliste della RAI a contenuto specificamente informativo. Il confronto è moderato da un giornalista della RAI. La durata di ciascun confronto è di almeno 15 minuti. La partecipazione dei soggetti di cui all'art. 5, comma 1, lettera c), è determinata in ordine crescente sulla base della rappresentanza parlamentare al momento della pubblicazione della presente delibera. Si applica il comma 8 dell'art. 5, se richiesto per garantire il rispetto del principio di cui all'art. 1, comma 2, della presente delibera.

#### Art. 7.

##### *Messaggi autogestiti*

1. La programmazione dei messaggi politici autogestiti viene trasmessa, negli appositi contenitori sulle reti nazionali.

2. Gli spazi per i messaggi sono ripartiti tra i soggetti di cui all'art. 3 del presente provvedimento.


3. Entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, la RAI comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il numero giornaliero dei contenitori destinati ai messaggi autogestiti, nonché la loro collocazione nel palinsesto televisivo e radiofonico nelle fasce orarie di maggiore ascolto. La comunicazione della RAI è valutata dalla Commissione con le modalità di cui al successivo art. 11.

4. I soggetti politici di cui all'art. 3 beneficiano degli spazi a seguito di loro specifica richiesta alla concessoria. In tale richiesta essi:

a) dichiarano quale indicazione di voto intendono sostenere, in rapporto al quesito referendario;

b) specificano se e in quale misura intendono avvalersi delle strutture tecniche della RAI, ovvero fare ricorso a filmati e registrazioni realizzati in proprio, purché con tecniche e standard equivalenti a quelli abituali della RAI e in questo caso dovranno produrre le liberatorie relativamente ai diritti musicali e di immagine;

c) se rientranti tra i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera f), dichiarano che la Commissione ha valutato positivamente la loro rilevanza nazionale e il loro interesse obiettivo e specifico al quesito referendario e indicano una casella di posta elettronica certificata per ogni comunicazione si rendesse necessaria.



5. Gli spazi disponibili in ciascun contenitore sono comunque ripartiti in parti uguali tra i soggetti favorevoli e quelli contrari al quesito referendario. L'individuazione dei relativi messaggi è effettuata, ove necessario, con criteri che assicurino l'alternanza tra i soggetti che li hanno richiesti. L'eventuale assenza di richieste in relazione al quesito referendario, o la rinuncia da parte di chi ne ha diritto, non pregiudicano la facoltà dei sostenitori dell'altra indicazione di voto di ottenere la trasmissione dei messaggi da loro richiesti, anche nel medesimo contenitore, ma non determinano un accrescimento dei tempi o degli spazi ad essi spettanti.

6. Ai messaggi di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'art. 5, commi 3, 4 e 8. Per quanto non è espressamente disciplinato nel presente provvedimento si applicano altresì le disposizioni di cui all'art. 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

#### Art. 8.

##### *Informazione*

1. Sono programmi di informazione i telegiornali, i giornali radio, i notiziari, le rassegne stampa e ogni altro programma di contenuto informativo, a rilevante presentazione giornalistica, compresi i programmi informativi diffusi nella sezione video delle testate giornalistiche *on-line* della società concessionaria soggetti al campo di applicazione dell'art. 2 del regolamento approvato con delibera Agcom n. 295/23/CONS, caratterizzato dalla correlazione ai temi dell'attualità e della cronaca.

2. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento i notiziari e le rassegne stampa diffuse dalla RAI e tutti gli altri programmi a contenuto informativo di cui al comma 1 si conformano con particolare rigore, per quanto riguarda le materie oggetto del quesito referendario, ai criteri di tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, della completezza, dell'obiettività, dell'equilibrata rappresentanza di genere e della parità di trattamento fra i diversi soggetti politici.

2-bis. Il principio della parità di trattamento nei programmi di informazione, stabilito dall'art. 5 della legge n. 28 del 2000, per i soggetti politici di cui all'art. 3 della presente delibera è realizzato in modo tale che ciascuno di questi abbia analoghe opportunità di ascolto.

3. I direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo, nonché i loro conduttori e registi, curano, ferma restando l'autonomia editoriale e la salvaguardia della tipologia del *format* specifico, che l'organizzazione e lo svolgimento del programma, anche con riferimento ai contributi filmati, alla ricostruzione delle vicende narrate, alla composizione e al comportamento del pubblico in studio, risultino finalizzati ad assicurare il rispetto dei criteri di cui al comma 2. Essi assicurano la massima informazione possibile sui temi oggetto del *referendum*, al fine di consentire al maggior numero di ascoltatori di averne una adeguata conoscenza, ed evitando pertanto che l'informazione sul *referendum* sia relegata in trasmissioni che risultano avere bassi indici di ascolto. Essi osservano comunque in maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta ad evitare che si determinino situazioni di vantaggio per determinate forze politiche e per i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera f). A tal fine, qualora il *format* del programma preveda la presenza di


ospiti, prestano anche la massima attenzione alla scelta degli esponenti politici invitati e alle posizioni di contenuto politico espresse dai presenti, garantendo, nel corso dei dibattiti di chiara rilevanza politica, il contraddittorio in condizioni di effettiva parità di trattamento, osservando in maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta ad evitare che si determinino situazioni di vantaggio per i favorevoli o i contrari al quesito referendario. Qualora il *format* del programma di informazione non preveda il contraddittorio di cui al periodo precedente, il direttore di rete o di testata stabilisce in via preliminare l'alternanza e la parità delle presenze tra le posizioni favorevoli e contrarie al quesito referendario. A decorrere dall'entrata in vigore della presente delibera, nel caso in cui le puntate del *format* risultino in numero dispari, il direttore di rete o di testata garantisce la presenza nell'ultima puntata di esponenti politici che esprimono le due posizioni contrapposte in relazione al quesito referendario. I direttori responsabili sono tenuti settimanalmente ad acquisire i dati del monitoraggio del pluralismo relativi alla testata diretta e a correggere eventuali disparità di trattamento verificatesi nella settimana precedente. In particolare, essi curano che gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire, in base alla conduzione del programma, specifici orientamenti politici ai conduttori o alla testata e che, nei notiziari propriamente detti, sia osservata la previsione di cui all'art. 1, comma 5, della legge 10 dicembre 1993, n. 515.

4. Per quanto riguarda i programmi di informazione di cui al presente articolo, i rappresentanti delle istituzioni partecipano secondo le regole stabilite dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28, e dalla legge 10 dicembre 1993, n. 515, per tutti i candidati e gli esponenti politici, salvo intervengano su materie inerenti all'esclusivo esercizio delle funzioni istituzionali svolte.

4-bis. Ove la RAI trasmetta la diretta di convegni o di comizi elettorali di soggetti politici relativi al quesito referendario deve assicurare la messa in onda di dirette di soggetti favorevoli e contrari al fine di garantire la parità di trattamento. In particolare, nell'ultimo giorno di campagna elettorale, le dirette potranno essere consentite solo se saranno garantiti spazi adeguati a tutte le posizioni referendarie.

5. La parità di trattamento all'interno dei programmi di cui al comma 1 è garantita anche tenendo conto della collocazione oraria delle trasmissioni e degli ascolti. I tempi dei soggetti sono valutati anche considerando la visibilità dei soggetti politici a seconda delle fasce orarie in cui l'esposizione avviene, sulla base degli ascolti registrati dall'Auditel (*audience*).

5-bis. In particolare, la visibilità è calcolata considerando un indicatore ricavato dal rapporto tra gli ascolti medi registrati da ciascuna rete RAI nel mese di novembre 2025, per ciascuna fascia oraria e gli ascolti medi registrati dal totale della platea televisiva nell'intera giornata. Ad ogni fascia oraria corrisponderà quindi un diverso indicatore. I tempi frui dai soggetti che rappresentano le posizioni favorevoli e contrarie al quesito referendario nelle varie fasce orarie sono rapportati all'indicatore della corrispondente fascia oraria al fine di ottenere il valore finale ri-parametrato del tempo rilevato. Ai fini della trasparente applicazione del calcolo della visibilità, il valore numerico degli indicatori sarà messo a disposizione della RAI contestualmente all'entrata in vigore della presente delibera.



6. Per tutto il periodo di validità delle disposizioni di cui al presente provvedimento, e in particolare nei trenta giorni precedenti la consultazione referendaria, la RAI assicura, anche nelle trasmissioni dei canali non generalisti e nella programmazione destinata all'estero, una rilevante presenza degli argomenti oggetto del *referendum* nei programmi di approfondimento, a cominciare da quelli di maggior ascolto, curando una adeguata informazione e garantendo comunque, ferma restando l'autonomia editoriale e la salvaguardia della tipologia del *format* specifico, che nei programmi impegnati sull'esposizione di valutazioni e opinioni sia assicurato l'equilibrio e il contraddittorio fra i soggetti favorevoli o contrari alla consultazione. I responsabili dei suddetti programmi avranno particolare cura di assicurare la chiarezza e la comprensibilità dei temi in discussione, anche limitando il numero dei partecipanti al dibattito.

7. Nel periodo disciplinato dal presente provvedimento i programmi di approfondimento informativo, qualora in essi assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e di valutazioni politiche, sono tenuti a garantire la più ampia ed equilibrata presenza e possibilità di espressione ai diversi soggetti favorevoli o contrari al quesito referendario.

8. Il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, e il ripristino di eventuali squilibri accertati, è assicurato dall'ufficio dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

#### Art. 9.

##### *Programmi dell'accesso*

1. La programmazione nazionale e regionale dell'accesso è sospesa a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* fino al 23 marzo 2026.

#### Art. 10.

##### *Trasmissioni per persone con disabilità*

1. Per tutto il periodo di validità delle disposizioni di cui al presente provvedimento, e in particolare nei trenta giorni precedenti la consultazione referendaria, la RAI, in aggiunta alle modalità di fruizione delle trasmissioni da parte delle persone con disabilità, previste dal contratto di servizio, cura la pubblicazione di pagine di Televideo, redatte dai soggetti legittimati di cui al precedente art. 3, recanti l'illustrazione delle argomentazioni favorevoli o contrarie al quesito referendario e le principali iniziative assunte nel corso della campagna referendaria.

2. I messaggi autogestiti di cui al precedente art. 7 possono essere organizzati, su richiesta del soggetto interessato, con modalità che ne consentano la comprensione anche da parte dei non udenti.

#### Art. 11.

##### *Comunicazioni e consultazione della Commissione*

1. I calendari delle tribune e dei confronti e le loro modalità di svolgimento, l'esito dei sorteggi e gli eventuali criteri di ponderazione, qualora non sia diversamente previsto nel presente provvedimento, sono preventivamente trasmessi alla Commissione.

2. Il Presidente della Commissione parlamentare, sentito l'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, tiene con la RAI i contatti che si rendono necessari per l'interpretazione e l'attuazione del presente provvedimento.

3. Entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* la RAI comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il calendario di massima delle trasmissioni di cui all'art. 2, comma 1, lettere *a*) e *b*), pianificate fino alla data del voto oltre che, il venerdì precedente la messa in onda, il calendario settimanale delle trasmissioni programmate

4. Nel periodo disciplinato dal presente provvedimento, la RAI pubblica quotidianamente sul proprio sito *web* — con modalità tali da renderli scaricabili — i dati quantitativi del monitoraggio dei programmi di cui all'art. 2, comma 1, lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) con particolare riferimento ai dati dei tempi di parola, di notizia e di antenna, fruiti dai soggetti favorevoli e dai soggetti contrari al quesito referendario. Con le stesse modalità la RAI pubblica con cadenza settimanale i medesimi dati in forma aggregata.

#### Art. 12.

##### *Responsabilità del consiglio di amministrazione e dell'amministratore delegato della RAI*

1. Il consiglio di amministrazione e l'amministratore delegato della RAI sono impegnati, nell'ambito delle rispettive competenze, ad assicurare l'osservanza delle indicazioni e dei criteri contenuti nel presente provvedimento, riferendone tempestivamente alla Commissione.

2. Qualora dai dati del monitoraggio di cui al precedente art. 11, comma 4, emergessero squilibri fra i soggetti favorevoli e contrari al quesito referendario, il consiglio di amministrazione e l'amministratore delegato della RAI, nel rispetto dell'autonomia editoriale, prescrivono alle testate interessate misure di riequilibrio a favore dei soggetti danneggiati. Le misure di riequilibrio devono essere realizzate nell'ambito della medesima trasmissione e nella medesima fascia oraria, ovvero, ove questo non sia possibile, in altra trasmissione, purché questa abbia analoghe opportunità di ascolto.

3. L'inosservanza della presente disciplina costituisce violazione degli indirizzi della Commissione di vigilanza ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera *c*), n. 10, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

#### Art. 13.


##### *Entrata in vigore*

1. La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 febbraio 2026

*La Presidente:* FLORIDIA

26A00711



# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

### Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di ramipril, indapamide, «Imbaxir».

*Estratto determina AAM/A.I.C. n. 16 del 3 febbraio 2026*

Codice pratica: DC/2024/351;

Procedura europea n. PL/H/1007/001-002/DC; PL/H/1007/001-002/IB/001;

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale IMBAXIR, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggi e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare A.I.C.: Adamed S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Via Giuseppe Mazzini, 20, 20123 Milano (MI), Italia

Confezioni:

«5 mg/1,5 mg compresse a rilascio modificato» 30 compresse in blister pa/al/pvc/al

A.I.C. n. 051421016 (in base 10) 1K17US (in base 32)

«5 mg/1,5 mg compresse a rilascio modificato» 60 compresse in blister pa/al/pvc/al

A.I.C. n. 051421028 (in base 10) 1K17V4 (in base 32)

«5 mg/1,5 mg compresse a rilascio modificato» 100 compresse in blister pa/al/pvc/al

A.I.C. n. 051421030 (in base 10) 1K17V6 (in base 32)

«10 mg/1,5 mg compresse a rilascio modificato» 30 compresse in blister pa/al/pvc/al

A.I.C. n. 051421042 (in base 10) 1K17VL (in base 32)

«10 mg/1,5 mg compresse a rilascio modificato» 60 compresse in blister pa/al/pvc/al

A.I.C. n. 051421055 (in base 10) 1K17VZ (in base 32)

«10 mg/1,5 mg compresse a rilascio modificato» 100 compresse in blister pa/al/pvc/al

A.I.C. n. 051421067 (in base 10) 1K17WC (in base 32)

Principi attivi: ramipril, indapamide.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti:

Adamed Pharma S.A., ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 5, 95-200 Pabianice, Polonia

#### *Classificazione ai fini della rimborsabilità*

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

#### *Classificazione ai fini della fornitura*

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: RR - Medicinale soggetto a prescrizione medica.

#### *Stampati*

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

Nel caso in cui la scheda per il paziente (*Patient Card, PC*) sia inserita all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa è considerata parte integrante delle informazioni sul prodotto e della determina di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

#### *Tutela di mercato*

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

#### *Tutela brevettuale*


Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

#### *Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza – PSUR*

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare il primo rapporto periodico di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale entro 6 mesi successivi alla prima autorizzazione (EURD, European Reference Date). In seguito, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio presenterà i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-quater, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.



*Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale*

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel piano di gestione del rischio (RMP).

*Validità dell'autorizzazione*

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo 3 agosto 2030, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

## 26A00605

### Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di diclofenac, «Diclofenac Teva B.V.».

*Estratto determina AAM/PPA n. 46/2026 del 29 gennaio 2026*

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata, a seguito del *grouping* di variazioni approvate dallo stato di riferimento (RMS):

n. 1 tipo II - C.I.2.b + n. 1 tipo IB - C.I.z:

modifica degli stampati in accordo al medicinale di riferimento;

modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto e del foglio illustrativo in accordo alla raccomandazione del CMDh (EMA/CMDh/127750/2024 del 19 marzo 2024) relativa all'inserimento di informazioni sullo smaltimento dei medicinali ad uso topico contenenti diclofenac;

modifiche editoriali minori in accordo al testo common; aggiornamento del RMP alla versione 2.1 del 10 luglio 2025.

Vengono di conseguenza modificati:

paragrafi 2, 4.2, 4.3, 4.4, 4.9, 5.2 e 6.1 del riassunto delle caratteristiche del prodotto;

paragrafi 2, 3, 4, 5 e 6 del foglio illustrativo;

etichetta esterna (scatola) e interna (tubo),

relativamente al medicinale Diclofenac TEVA B.V. (A.I.C. n. 047883) per le descritte confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia:

A.I.C. n.: 047883018 - «10 mg/g gel» 1 tubo in AL da 30 g;

A.I.C. n.: 047883020 - «10 mg/g gel» 1 tubo in AL da 50 g;

A.I.C. n.: 047883032 - «10 mg/g gel» 1 tubo in AL da 60 g;

A.I.C. n.: 047883044 - «10 mg/g gel» 1 tubo in AL da 100 g;

A.I.C. n.: 047883057 - «10 mg/g gel» 1 tubo in AL da 120 g;

A.I.C. n.: 047883069 - «10 mg/g gel» 1 tubo in AL da 150 g.

Codici pratica: VC2/2024/716.

Numeri procedura: DE/H/xxxx/WS/1983.

Titolare A.I.C.: Teva B.V., con sede legale e domicilio fiscale in Swensweg 5, 2031 GA, Haarlem, Paesi Bassi.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

*Stampati*

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo ed all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua ita-

iana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

*Smaltimento scorte*

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo, del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

## 26A00606

### Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di latanoprost, «Xalatan».

*Estratto determina AAM/PPA n. 50/2026 del 29 gennaio 2026*

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata, a seguito della variazione approvata dallo stato di riferimento (RMS):

1 variazione di Tipo II, C.I.4: modifica al paragrafo n. 5.1 del riassunto delle caratteristiche del prodotto. Aggiornamento basato sui dati dello *United Kingdom Glaucoma Treatment Study* (UKGTS).

Relativamente al medicinale XALATAN (A.I.C. n. 033219) per le confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia.

Il riassunto delle caratteristiche del prodotto, corretto ed approvato, è allegato alla determina di cui al presente estratto.

Codice pratica: VC2/2024/679.

Numero procedura: DE/H/xxxx/WS/1969.


Titolare A.I.C.: Viatris Pharma S.r.l. (codice fiscale 03009550595) con sede legale e domicilio fiscale in via Vittor Pisani n. 20 - 20124 - Milano, Italia.

*Stampati*

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

## 26A00607



**Decadenza, per mancato rinnovo, dell'autorizzazione  
all'importazione parallela di taluni medicinali per uso umano**

*Estratto determina IP n. 35 del 30 gennaio 2026*

Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali di importazione parallela, di seguito riportate, di cui la società GMM Farma S.r.l. risulta titolare, sono decadute per mancato rinnovo a far data dalla scadenza dei cinque anni dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana:

Denominazione	Descrizione	A.I.C.	Data Gazzetta Ufficiale	Data decadenza
TOBRADEX	«0,3% + 0,1% collirio, sospensione» flacone contagocce 5 ml	042845089	18/11/2019	19/11/2024
TOBRADEX	«0,3% + 0,1% unguento oftalmico» tubo 3,5 g	042845103	15/10/2019	16/10/2024
TOBRAL	«0,3% collirio, soluzione» flacone contagocce 5 ml	042846081	15/10/2019	16/10/2024
TOBRAL	«0,3% unguento oftalmico» tubo da 3,5 g	042846093	15/10/2019	16/10/2024

Il presente estratto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**26A00608**

**Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio  
del medicinale per uso umano, a base di trabectedina, «Trabectedina Sun».**

*Estratto determina AAM/PPA n. 14/2026 del 20 gennaio 2026*

Autorizzazione variazioni e descrizione del medicinale con attribuzione n. A.I.C.: è autorizzata la seguente variazione, per il medicinale TRABECTEDINA SUN che comporta l'immissione in commercio delle seguenti confezioni, in aggiunta alle confezioni già autorizzate:

- «0,25 mg polvere per concentrato per soluzione per infusione» 1 flaoncino in vetro con pellicola termoretraibile - A.I.C. n. 049506037 - (base 10) 1H6TRP (base 32);
- «1 mg polvere per concentrato per soluzione per infusione» 1 flaoncino in vetro con pellicola termoretraibile - A.I.C. n. 049506049 - (base 10) 1H6TS1 (base 32).

Conseguente modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto al paragrafo 6.5 e del foglio illustrativo al paragrafo 6, come di seguito riportato:  
 [...] 6.5 Natura e contenuto del contenitore [...]  
 [...] ogni scatola contiene un solo flaoncino. I flaoncini sono con o senza protezione in plastica (pellicola termoretraibile). [...] FI  
 [...] 6. Contenuto della confezione e altre informazioni [...]  
 [...] ogni scatola contiene 1 flaoncino o da 0,25 mg o da 1 mg di trabectedina. I flaoncini sono con o senza protezione in plastica (pellicola termoretraibile). [...]

Principio attivo: trabectedina.  
 Codice pratica: C1A/2025/2039.  
 Procedura europea: DE/H/6682/001-002/IA/002.  
 Titolare A.I.C.: Sun Pharmaceutical Industries (Europe) B.V., con sede legale e domicilio fiscale in Polarisavenue 87, 2132 JH, Hoofddorp, Paesi Bassi.

*Classificazione ai fini della rimborsabilità*

Per le nuove confezioni di cui all'art. 1 è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: Cnn.

*Classificazione ai fini della fornitura*

Per le nuove confezioni di cui all'art. 1 è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: OSP (medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile).

*Stampati*

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo

*Disposizioni finali*

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

**26A00635**



**Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso umano «Colecalciferolo Mylan» e «Lampard».**

*Estratto determina AAM/PPA n. 15/2026 del 20 gennaio 2026*

Si autorizza il seguente *grouping* composto dalle seguenti variazioni:  
due tipo II C.1.4:

modifica ai paragrafi 4.2 e 4.4 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo con l'inserimento di informazioni su modalità di somministrazione, apporto alimentare di vitamina D è stato careziale nella popolazione pediatrica:

per i medicinali COLECALCIFEROLO MYLAN e LAMPARD 10.000 U.I./ml gocce orali, soluzione;

modifica ai paragrafi 4.2 e 4.4 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo con l'inserimento di informazioni su modalità di somministrazione ed apporto alimentare di vitamina D; eliminazione dei riferimenti alla popolazione pediatrica per cui queste forme/dosaggio non sono indicate:

per i medicinali COLECALCIFEROLO MYLAN e LAMPARD 25.000 U.I./2,5 ml soluzione orale in contenitore monodoso;

modifica al paragrafo 4.2 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondente paragrafo del foglio illustrativo con l'inserimento di informazioni sull'apporto alimentare di vitamina D:

per i medicinali COLECALCIFEROLO MYLAN e LAMPARD 50.000 U.I./2,5 ml soluzione orale in contenitore monodoso.

Codice pratica: VN2/2025/99.

Titolare A.I.C.: Mylan S.p.a., codice fiscale 13179250157, con sede legale e domicilio fiscale in via Vittor Pisani n. 20 - 20124 Milano.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

*Stampati*

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto ed entro sei mesi al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

*Smaltimento scorte*

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della determina di cui al presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della determina di cui al presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: la determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

26A00636

**Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Leviosa»**

*Estratto determina AAM/PPA n. 21/2026 del 20 gennaio 2026*

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata a seguito della procedura approvata dallo Stato membro di riferimento (RMS):

*grouping* composto dalle seguenti variazioni:

variazioni B.II.b.1.f, B.II.b.1.a. e B.II.b.2.c.2 aggiunta di un produttore per il confezionamento primario, confezionamento secondario, rilascio dei lotti e controlli: Rafarm S.A. ,Thesi Pousi Xatzi Agiou Louka, Paiania 190 02, Greece;

variazione B.II.b.1.z. aggiunta di un sito di produzione per la sterilizzazione del confezionamento secondario presso BBF Sterilisationservice GmbH sito in Germania;

variazione B.II.d.2.d introduzione di un metodo analitico alternativo;

variazione B.II.e.4.c modifica del *design* della parte interna del contagocce;

variazione B.II.b.3.b modifica del processo di produzione.

Conseguente modifica del paragrafo 6 del foglio illustrativo, come di seguito riportato:

Contenuto della confezione e altre informazioni

[...]

Produttore

Rafarm S.A.

Thesi Pousi Xatzi Agiou Louka, Paiania 190 02, Grecia

per il medicinale LEVIOSA.

Codice pratica: VC2/2023/162.

Procedura europea: DE/H/6215/II/008/G.

Titolare A.I.C.: NTC S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via Luigi Razza n. 3 - 20124 Milano, codice fiscale 3503980967.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

*Stampati*

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto ed entro sei mesi al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

*Smaltimento scorte*

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, che i lotti prodotti nel periodo di cui all'articolo precedente della presente determina, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 133 dell'11 giugno 2018.

*Decorrenza di efficacia della determina*

La determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

26A00637



**CAMERA DI COMMERCIO,  
INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA  
DI ROMA**

**Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi**

Ai sensi dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rendono note, nel periodo gennaio 2025 - dicembre 2025, le seguenti casistiche:

1) hanno cessato l'attività connessa all'uso dei marchi:

Marchio	Denominazione	Indirizzo	CAP	Comune
1301 RM	Lucci SAS di Casale Patrizia & C.	corso Della Repubblica, 141	00049	Velletri
1251 RM	Blade Company SAS di Lello Della Rocca e C.	via San Pantaleo Campano, 61	00149	Roma
764 RM	Marcelli Franco	via Casilina, 427	00176	Roma
70 RM	F.lli Tavani di Tavani Aldo SNC	via Degli Orsini, 33	00186	Roma
1639 RM	Al Arafat di Loquit Ullah & C. SAS	via Principe Amedeo, 134-136	00185	Roma
1711 RM	Fiammini di Fiamma Fratini	via Giovanni Battista Tiepolo, 13/A	00196	Roma
131 RM	Bottega Franchi di Franchi Enrico	via Di Ripetta, 156	00186	Roma
700 RM	Colecchia Antonio	via La Spezia, 8	00182	Roma
1468 RM	Fagiani Fabrizio	via Gabriello Chiabrera, 76	00145	Roma
1400 RM	Perali Cristiana	via Dei Banchi Vecchi, 60	00186	Roma

2) hanno ottenuto la riattribuzione del marchio:

Marchio	Denominazione	Indirizzo	CAP	Comune
1359 RM	Cesario Vincenzo	via Brescia, 8	00198	Roma

3) è stato denunciato lo smarrimento dei seguenti punzoni:

Marchio	Denominazione	Punzoni smarriti
1400 RM	Perali Cristiana	1 punzone diritto di 2 <sup>a</sup> grandezza

**26A00634**


**CAMERA DI COMMERCIO,  
INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA  
DI TREVISO - BELLUNO**

**Provvedimento concernente i marchi  
di identificazione dei metalli preziosi**

Ai sensi dell'art. 29, comma 5, del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che l'impresa sotto specificata, già assegnataria del marchio di seguito indicato, è stata cancellata dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Treviso - Belluno in quanto ha cessato l'attività ed ha provveduto alla riconsegna del punzone in dotazione che è stato deformato in ufficio alla presenza del consegnante.

Marchio	Denominazione	Sede	Determinazione dirigente Area
230TV	LOLA S.r.l.	Treviso (TV)	n. 12 del 04/02/2026

**26A00614**



## CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI AREZZO - SIENA

### Nomina del conservatore del registro delle imprese

La giunta della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Arezzo - Siena con deliberazione n. 5 del 19 gennaio 2026 ha deliberato di nominare conservatore del registro imprese, con decorrenza 23 gennaio 2026, l'avv. Marco Randellini.

**26A00615**

## CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

### Comunicato concernente la nomina di un membro del Parlamento europeo spettante all'Italia

L'Ufficio elettorale nazionale costituito presso la Corte suprema di cassazione, nella riunione dell'11 febbraio 2026, ai sensi dell'art. 41, comma 2 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, ha attribuito il seggio del Parlamento europeo spettante all'Italia nella IV circoscrizione Italia-Meridionale per la lista Partito Democratico a Georgia Tramacere, in sostituzione di Antonio Decaro, presidente della giunta regionale della Puglia.

**26A00712**

## MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

### Adozione dei piani di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2022-2026 predisposti dalle Riserve naturali statali Monte Velino, Lago Pantaniello, Pineta di Santa Filomena ricadenti nel territorio della Regione Abruzzo.

Con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, decreto ministeriale n. 10 del 12 gennaio 2026, sono stati adottati i piani di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2022-2026 predisposti dalle Riserve naturali statali Monte Velino; Lago Pantaniello; Pineta di Santa Filomena ricadenti nel territorio della Regione Abruzzo, ai sensi dell'art. 8, comma 2, della legge n. 353/2000.

Il decreto è consultabile sul sito ministeriale nella sezione dedicata agli incendi boschivi [www.mase.gov.it](http://www.mase.gov.it) → Temi → Aree naturali protette e Rete Natura 2000 → Attività antincendi boschivi, all'interno della cartella «Normativa, decreti e ordinanze», così come i piani AIB all'interno della cartella «Piani AIB delle Riserve Naturali Statali».

**26A00604**

## MINISTERO DELL'INTERNO

### Classificazione di un prodotto esplosivo

Con decreto ministeriale n. 41864/2025 del 23 gennaio 2026, la capsula innescante a percussione denominata «Vorderlader-Anzündhütchen 3,95 mm SINOXID» è classificata nella V categoria gruppo E di cui all'art. 82 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 ed iscritta nell'allegato «A» al medesimo regio decreto, ai sensi dell'art. 19, comma 3, lettera a), del decreto ministeriale 19 settembre 2002, n. 272, con il numero ONU 0044 1.4S, assegnato dall'organismo notificato «BAM» (Germania), in data 4 settembre 2014.

L'esplosivo in parola risponde alle caratteristiche indicate nel certificato di esame UE del tipo n. 0589.EXP.4273/06 rilasciato dall'organismo notificato «BAM» (Germania) in data 4 gennaio 2011 e nelle successive integrazioni al medesimo certificato del 27 febbraio 2012 e del 19 settembre 2024.

Per il citato esplosivo il sig. Carlo Ferlito, titolare della licenza ex art. 47 T.U.L.P.S. in nome e per conto della «Fabbrica d'Armi Pietro Beretta S.p.a.» con stabilimento sito in via Pietro Beretta, n. 18, - loc. Gardone Val Trompia (BS), ha prodotto la documentazione sopra citata ed il modulo a scelta basato sulla garanzia della qualità del processo di produzione (Modulo «D») del 30 giugno 2023, rilasciato dall'organismo notificato «BAM» (Germania).

Dalla documentazione presentata risulta che l'esplosivo in argomento è prodotto dalla «RWS GmbH» presso il proprio stabilimento sito in Fürth - Germania.

Tale prodotto è sottoposto alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele.

Sull'imballaggio dello stesso deve essere, altresì, apposta l'etichetta riportante anche i seguenti dati: denominazione del prodotto, numero ONU e codice di classificazione, numero dell'attestato di esame UE del tipo, categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., nome dell'importatore titolare delle licenze di polizia ed indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto, nonché gli estremi del presente provvedimento di classificazione.

Avverso tale provvedimento è, dunque, esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data della notificazione o comunicazione o dalla data in cui l'interessato ne abbia avuto piena cognizione.

**26A00626**

### Classificazione di un prodotto esplosivo

Con decreto ministeriale n. 41860/2025 del 23 gennaio 2026, la capsula innescante a percussione denominata «Vorderlader-Anzündhütchen 5,75 mm SINOXID» è classificata nella V categoria gruppo E di cui all'art. 82 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 ed iscritta nell'allegato «A» al medesimo regio decreto, ai sensi dell'art. 19, comma 3, lettera a), del decreto ministeriale 19 settembre 2002, n. 272, con il numero ONU 0044 1.4S, assegnato dall'organismo notificato «BAM» (Germania), in data 4 settembre 2014.

L'esplosivo in parola risponde alle caratteristiche indicate nel certificato di esame UE del tipo n. 0589.EXP.4274/06 rilasciato dall'organismo notificato «BAM» (Germania) in data 8 marzo 2012 e nella successiva integrazione al medesimo certificato del 19 settembre 2024.

Per il citato esplosivo il sig. Carlo Ferlito, titolare della licenza ex art. 47 T.U.L.P.S. in nome e per conto della «Fabbrica d'Armi Pietro Beretta S.p.a.» con stabilimento sito in via Pietro Beretta, n. 18, - loc. Gardone Val Trompia (BS), ha prodotto la documentazione sopra citata ed il modulo a scelta basato sulla garanzia della qualità del processo di produzione (Modulo «D») del 30 giugno 2023, rilasciato dall'organismo notificato «BAM» (Germania).

Dalla documentazione presentata risulta che l'esplosivo in argomento è prodotto dalla «RWS GmbH» presso il proprio stabilimento sito in Fürth - Germania.

Tale prodotto è sottoposto alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele.

Sull'imballaggio dello stesso deve essere, altresì, apposta l'etichetta riportante anche i seguenti dati: denominazione del prodotto, numero ONU e codice di classificazione, numero dell'attestato di esame UE del tipo, categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., nome dell'importatore titolare delle licenze di polizia ed indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto, nonché gli estremi del presente provvedimento di classificazione.

Avverso tale provvedimento è, dunque, esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data della notificazione o comunicazione o dalla data in cui l'interessato ne abbia avuto piena cognizione.

**26A00627**



### Classificazione di un prodotto esplosivo

Con decreto ministeriale n. 41855/2025 del 23 gennaio 2026, la capsula innescante a percussione denominata «Vorderlader-Anzündhütchen 6 mm SINOXID» è classificata nella V categoria gruppo E di cui all'art. 82 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, ed iscritta nell'allegato «A» al medesimo regio decreto, ai sensi dell'art. 19, comma 3, lettera *a*) del decreto ministeriale 19 settembre 2002, n. 272, con il numero ONU 0044 1.4S, assegnato dall'organismo notificato «BAM» (Germania), in data 4 settembre 2014.

L'esplosivo in parola risponde alle caratteristiche indicate nel certificato di esame UE del tipo n. 0589.EXP.3713/11 rilasciato dall'organismo notificato «BAM» (Germania) in data 8 marzo 2012 e nella successiva integrazione al medesimo certificato del 19 settembre 2024.

Per il citato esplosivo il sig. Carlo Ferlito, titolare della licenza ex art. 47 T.U.L.P.S. in nome e per conto della «Fabbrica d'Armi Pietro Beretta S.p.A.», con stabilimento sito in via Pietro Beretta n. 18 - loc. Gardone Val Trompia (BS), ha prodotto la documentazione sopra citata ed il modulo a scelta basato sulla garanzia della qualità del processo di produzione (modulo «D») del 30 giugno 2023, rilasciato dall'organismo notificato «BAM» (Germania).

Dalla documentazione presentata risulta che l'esplosivo in argomento è prodotto dalla «RWS GmbH» presso il proprio stabilimento sito in Fürth - Germania.

Tale prodotto è sottoposto alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele.

Sull'imballaggio dello stesso deve essere, altresì, apposta l'etichetta riportante anche i seguenti dati: denominazione del prodotto, numero ONU e codice di classificazione, numero dell'attestato di esame UE del tipo, categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., nome dell'importatore titolare delle licenze di polizia ed indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto, nonché gli estremi del presente provvedimento di classificazione.

Avverso tale provvedimento è, dunque, esperibile ricorso giurisdizionale al T.A.R. ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data della notificazione o comunicazione o dalla data in cui l'interessato ne abbia avuto piena cognizione.

### 26A00628

### Classificazione di un prodotto esplosivo

Con decreto ministeriale n. 41853/2025 del 23 gennaio 2026, la capsula innescante a percussione denominata «Berdan-Anzündhütchen 4,5 mm SINOXID» è classificata nella V categoria gruppo E di cui all'art. 82 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 ed iscritta nell'allegato «A» al medesimo regio decreto, ai sensi dell'art. 19, comma 3, lettera *a*), del decreto ministeriale 19 settembre 2002, n. 272, con il numero ONU 0044 1.4S, assegnato dall'organismo notificato «BAM» (Germania), in data 25 aprile 2005.

L'esplosivo in parola risponde alle caratteristiche indicate nel certificato di esame UE del tipo n. 0589.EXP.0683/06 rilasciato dall'organismo notificato «BAM» (Germania) in data 18 settembre 2006 e nella successiva integrazione al medesimo certificato del 20 settembre 2024.

Per il citato esplosivo il sig. Carlo Ferlito, titolare della licenza ex art. 47 T.U.L.P.S. in nome e per conto della «Fabbrica d'Armi Pietro Beretta S.p.A.» con stabilimento sito in via Pietro Beretta, n. 18, - loc. Gardone Val Trompia (BS), ha prodotto la documentazione sopra citata ed il modulo a scelta basato sulla garanzia della qualità del processo di produzione (modulo «D») del 30 giugno 2023, rilasciato dall'organismo notificato «BAM» (Germania).

Dalla documentazione presentata risulta che l'esplosivo in argomento è prodotto dalla «RWS GmbH» presso il proprio stabilimento sito in Fürth - Germania.

Tale prodotto è sottoposto alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele.

Sull'imballaggio dello stesso deve essere, altresì, apposta l'etichetta riportante anche i seguenti dati: denominazione del prodotto, numero ONU e codice di classificazione, numero dell'attestato di esame UE del

tipo, categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., nome dell'importatore titolare delle licenze di polizia ed indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto, nonché gli estremi del presente provvedimento di classificazione.

Avverso tale provvedimento è, dunque, esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data della notificazione o comunicazione o dalla data in cui l'interessato ne abbia avuto piena cognizione.

### 26A00629

### Classificazione di un prodotto esplosivo

Con decreto ministeriale n. 41846/2025 del 23 gennaio 2026, la capsula innescante a percussione denominata «Boxer-Anzündhütchen 8,02 mm SINOXID» è classificata nella V categoria gruppo E di cui all'art. 82 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 ed iscritta nell'allegato «A» al medesimo regio decreto, ai sensi dell'art. 19, comma 3, lettera *a*), del decreto ministeriale 19 settembre 2002, n. 272, con il numero ONU 0044 1.4S, assegnato dall'organismo notificato «BAM» (Germania), in data 23 maggio 2006.

L'esplosivo in parola risponde alle caratteristiche indicate nel certificato di esame UE del tipo n. 0589.EXP.0680/06 rilasciato dall'organismo notificato «BAM» (Germania) in data 18 settembre 2006 e nelle successive integrazioni, n. 1 e n. 2 al medesimo certificato, del 19 settembre 2024.

Per il citato esplosivo il sig. Carlo Ferlito, titolare della licenza ex art. 47 T.U.L.P.S. in nome e per conto della «Fabbrica d'Armi Pietro Beretta S.p.a.» con stabilimento sito in via Pietro Beretta, n. 18 - loc. Gardone Val Trompia (BS), ha prodotto la documentazione sopra citata ed il modulo a scelta basato sulla garanzia della qualità del processo di produzione (modulo «D») del 30 giugno 2023, rilasciato dall'organismo notificato «BAM» (Germania).

Dalla documentazione presentata risulta che l'esplosivo in argomento è prodotto dalla «RWS GmbH» presso il proprio stabilimento sito in Fürth - Germania.

Tale prodotto è sottoposto alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele.

Sull'imballaggio dello stesso deve essere, altresì, apposta l'etichetta riportante anche i seguenti dati: denominazione del prodotto, numero ONU e codice di classificazione, numero dell'attestato di esame UE del tipo, categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., nome dell'importatore titolare delle licenze di polizia ed indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto, nonché gli estremi del presente provvedimento di classificazione.

Avverso tale provvedimento è, dunque, esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data della notificazione o comunicazione o dalla data in cui l'interessato ne abbia avuto piena cognizione.

### 26A00630

### Classificazione di un prodotto esplosivo

Con decreto ministeriale n. 41843/2025 del 23 gennaio 2026, la capsula innescante a percussione denominata «Boxer-Anzündhütchen 4,45 mm SINTOX» è classificata nella V categoria gruppo E di cui all'art. 82 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 ed iscritta nell'allegato «A» al medesimo regio decreto, ai sensi dell'art. 19, comma 3, lettera *a*), del decreto ministeriale 19 settembre 2002, n. 272, con il numero ONU 0044 1.4S, assegnato dall'organismo notificato «BAM» (Germania), in data 12 marzo 2021.

L'esplosivo in parola risponde alle caratteristiche indicate nel certificato di esame UE del tipo n. 0589.EXP.0681/06 rilasciato dall'organismo notificato «BAM» (Germania) in data 18 settembre 2006 e nelle successive integrazioni, n. 1 e n. 2 al medesimo certificato, del 19 settembre 2024.



Per il citato esplosivo il sig. Carlo Ferlito, titolare della licenza ex art. 47 T.U.L.P.S. in nome e per conto della «Fabbrica d'Armi Pietro Beretta S.p.A.», con stabilimento sito in via Pietro Beretta n. 18 - loc. Gardone Val Trompia (BS), ha prodotto la documentazione sopra citata ed il modulo a scelta basato sulla garanzia della qualità del processo di produzione (modulo «D») del 30 giugno 2023, rilasciato dall'organismo notificato «BAM» (Germania).

Dalla documentazione presentata risulta che l'esplosivo in argomento è prodotto dalla «RWS GmbH» presso il proprio stabilimento sito in Fürth - Germania.

Tale prodotto è sottoposto alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele.

Sull'imballaggio dello stesso deve essere, altresì, apposta l'etichetta riportante anche i seguenti dati: denominazione del prodotto, numero ONU e codice di classificazione, numero dell'attestato di esame UE del tipo, categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., nome dell'importatore titolare delle licenze di polizia ed indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto, nonché gli estremi del presente provvedimento di classificazione.

Avverso tale provvedimento è, dunque, esperibile ricorso giurisdizionale al T.A.R. ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data della notificazione o comunicazione o dalla data in cui l'interessato ne abbia avuto piena cognizione.

## 26A00631

### Classificazione di un prodotto esplosivo

Con decreto ministeriale n. 41826/2025 del 23 gennaio 2026, la capsula innescante a percussione denominata «Boxer-Anzündhütchen 5,33 mm SINOXID» è classificata nella V categoria gruppo E di cui all'art. 82 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 ed iscritta nell'allegato «A» al medesimo regio decreto, ai sensi dell'art. 19, comma 3, lettera a), del decreto ministeriale 19 settembre 2002, n. 272, con il numero ONU 0044 1.4S, assegnato dall'organismo notificato «BAM» (Germania), in data 30 luglio 2024.

L'esplosivo in parola risponde alle caratteristiche indicate nel certificato di esame UE del tipo n. 0589.EXP.0678/06 rilasciato dall'organismo notificato «BAM» (Germania) in data 18 settembre 2006 e nelle successive integrazioni, n. 1 e n. 2 al medesimo certificato, del 19 settembre 2024.

Per il citato esplosivo il sig. Carlo Ferlito, titolare della licenza ex art. 47 T.U.L.P.S. in nome e per conto della «Fabbrica d'Armi Pietro Beretta S.p.a.» con stabilimento sito in via Pietro Beretta, n. 18 - loc. Gardone Val Trompia (BS), ha prodotto la documentazione sopra citata ed il modulo a scelta basato sulla garanzia della qualità del processo di produzione (modulo «D») del 30 giugno 2023, rilasciato dall'organismo notificato «BAM» (Germania).

Dalla documentazione presentata risulta che l'esplosivo in argomento è prodotto dalla «RWS GmbH» presso il proprio stabilimento sito in Fürth - Germania.

Tale prodotto è sottoposto alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele.

Sull'imballaggio dello stesso deve essere, altresì, apposta l'etichetta riportante anche i seguenti dati: denominazione del prodotto, numero ONU e codice di classificazione, numero dell'attestato di esame UE del tipo, categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., nome dell'importatore titolare delle licenze di polizia ed indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto, nonché gli estremi del presente provvedimento di classificazione.

Avverso tale provvedimento è, dunque, esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data della notificazione o comunicazione o dalla data in cui l'interessato ne abbia avuto piena cognizione.

## 26A00632

### Classificazione di un prodotto esplosivo

Con decreto ministeriale n. 41809/2025 del 23 gennaio 2026, la capsula innescante a percussione denominata «Boxer-Anzündhütchen 4,45 mm SINOXID» è classificata nella V categoria, gruppo E, di cui all'art. 82 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, ed iscritta nell'allegato A al medesimo regio decreto, ai sensi dell'art. 19, comma 3, lettera a), del decreto ministeriale 19 settembre 2002, n. 272, con il numero ONU 0044 1.4S, assegnato dall'organismo notificato BAM (Germania), in data 12 marzo 2021.

L'esplosivo in parola risponde alle caratteristiche indicate nel certificato di esame UE del tipo n. 0589.EXP.0678/06 rilasciato dall'organismo notificato BAM (Germania) in data 18 settembre 2006 e nella successiva integrazione al medesimo certificato del 19 settembre 2024.

Per il citato esplosivo il sig. Carlo Ferlito, titolare della licenza ex art. 47 del T.U.L.P.S. in nome e per conto della «Fabbrica d'armi Pietro Beretta S.p.a.» con stabilimento sito in via Pietro Beretta, n. 18 - loc. Gardone Val Trompia (BS), ha prodotto la documentazione sopra citata ed il modulo a scelta basato sulla garanzia della qualità del processo di produzione (modulo D) del 30 giugno 2023, rilasciato dall'organismo notificato BAM (Germania).

Dalla documentazione presentata risulta che l'esplosivo in argomento è prodotto dalla «RWS GmbH» presso il proprio stabilimento sito in Fürth - Germania.

Tale prodotto è sottoposto alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele.

Sull'imballaggio dello stesso deve essere, altresì, apposta l'etichetta riportante anche i seguenti dati: denominazione del prodotto, numero ONU e codice di classificazione, numero dell'attestato di esame UE del tipo, categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., nome dell'importatore titolare delle licenze di polizia ed indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto, nonché gli estremi del presente provvedimento di classificazione.


Avverso tale provvedimento è, dunque, esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data della notificazione o comunicazione o dalla data in cui l'interessato ne abbia avuto piena cognizione.

## 26A00633

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2026-GU1-035) Roma, 2026 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.





\* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 2 6 0 2 1 2 \*

€ 1,00

